

PROGETTO ESECUTIVO

**MANUTENZIONI, ALLACCIAMENTI, PICCOLI LAVORI,
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E REPERIBILITA'
SULLE RETI E GLI IMPIANTI GAS, NEL COMUNE DI VIGEVANO**



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ELABORATO

CSA

IL COMMITTENTE
Dott. Gianluca Zorzoli

Data : 27/03/2018

PROGETTISTA
Ing. Alberto Bonzanini

Data : 27/03/2018

VERIFICA
Geom. Fabio Tonelli

Data : 27/03/2018

VALIDAZIONE
Geom. Fabrizio Pellegrini

Data : 27/03/2018

Rev.	Data	Descrizione	Compilatore/i
0	27/03/2018	EMISSIONE	SM

asm vigevano lomellina s.p.a.
ufficio progettazione e servizi tecnici

V.le Petrarca n°68, 27029 Vigevano PV telefon o 0381/697211 telefax 0381/82794 e-mail asmvig@asmvigevano.it

LAVORI DI

MANUTENZIONI, ALLACCIAMENTI, PICCOLI LAVORI,
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E REPERIBILITA'
SULLE RETI E GLI IMPIANTI GAS, NEL COMUNE DI VIGEVANO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(articolo 216, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e articolo 43 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

		<i>Euro</i>
a)	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	300.000,00
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	15.000,00
1)	Totale appalto	315.000,00
a)	I.V.A. 22% su totale appalto	69.300,00
2)	Totale	384.300,00

*Il responsabile del
servizio*

Il progettista

Il responsabile del procedimento

INDICE PARTE PRIMA

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	4
Art. 1 - Oggetto dell'appalto.....	4
Art. 2 - Ammontare e durata dell'appalto.....	4
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto	4
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili	5
Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili	5
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE	6
Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....	6
Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto	6
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	6
Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore.....	6
Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere	6
Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	7
Art. 12 - Denominazione in valuta	7
CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE	8
Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori	8
Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori.....	8
Art. 15 - Sospensioni e proroghe	9
Art. 16 - Penali in caso di ritardo.....	9
Art. 17 - Programma dei lavori dell'appaltatore e dotazione minima	10
Art. 18 - Inderogabilità dei termini di esecuzione	11
Art. 19 - Risoluzione del contratto	12
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA	14
Art. 20 - Anticipazione	14
Art. 21 - Pagamenti in acconto.....	14
Art. 22 - Pagamenti a saldo.....	15
Art. 23 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto.....	15
Art. 24 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo	15
Art. 25 - Revisione prezzi.....	15
Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti	16
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	17
Art. 27 - Lavori a misura	17
Art. 28 - Lavori a corpo.....	17
Art. 29 - Lavori in economia	17
Art. 30 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera.....	17
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE	18
Art. 31 - Cauzione provvisoria.....	18
Art. 32 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva.....	18
Art. 33 - Riduzione delle garanzie.....	18
Art. 34 - Assicurazione a carico dell'impresa.....	19
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE.....	20
Art. 35 - Variazione dei lavori	20
Art. 36 - Varianti per errori od omissioni progettuali	20
Art. 37 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	21
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	22
Art. 38 - Norme di sicurezza generali.....	22
Art. 39 - Sicurezza sul luogo di lavoro.....	22
Art. 40 - Piano operativo di sicurezza	22
Art. 41 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	22
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	23

Art. 42 - Subappalto.....	23
Art. 43 - Responsabilità in materia di subappalto.....	24
Art. 44 - Pagamento dei subappaltatori.....	24
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO.....	26
Art. 45 - Controversie	26
Art. 46 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	26
Art. 47 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori	27
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....	29
Art. 48 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.....	29
Art. 49 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione.....	29
Art. 50 - Presa in consegna dei lavori ultimati	29
CAPO 12 - NORME FINALI.....	30
Art. 51 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	30
Art. 52 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore	31
Art. 53 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.....	32
Art. 54 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione	32
Art. 55 - Custodia del cantiere	32
Art. 56 - Cartello di cantiere.....	32
Art. 57 - Spese contrattuali, imposte, tasse	32
TABELLE	34
TABELLA «A» - Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili.....	34
TABELLA «B» - Categorie omogenee dei lavori ai fini della contabilità e delle varianti	34
TABELLA «C» - Cartello di cantiere.....	35
TABELLA «D» - Elementi principali della composizione dei lavori	36
TABELLA «E» - Riepilogo degli elementi principali del contratto	36

ABBREVIAZIONI

- Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145)
- D.Lgs n. 163/2006 (Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006)
- D.Lgs.n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
- Regolamento: D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».(G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010)

PARTE PRIMA

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di **“Manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori, servizio di pronto intervento e reperibilità sulle reti e gli impianti gas, nel Comune di Vigevano”**.
2. **Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, le provviste, le attrezzature, le macchine operatrici necessarie** per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto e gli ordini di ASM Vigevano. Trattandosi di lavori di manutenzione, gli stessi saranno eseguiti secondo gli schemi di progetto indicati di volta in volta dall'Ente Appaltante tramite comunicazione scritta.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 - Ammontare e durata dell'appalto

1. L'importo dei lavori posti a base di gara è definito come segue:

Importi in Euro	Colonna a)	Colonna b)	Colonna a + b)
	Importo esecuzione lavori	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	TOTALE
A misura	300.000,00	15.000,00	315.000,00
IMPORTO TOTALE	300.000,00	15.000,00	315.000,00

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo di cui al comma 1, colonna a), aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, colonna b) e non soggetto ad alcun ribasso.
3. Il contratto ha la durata massima di anni 3 (tre) a partire dalla data di stipula contratto.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato **“a misura”**.
2. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.
3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'articolo 2 comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), costituisce vincolo negoziale l'importo degli stessi indicato dalla Stazione Appaltante per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi dell'articolo 61 del regolamento in vigore medio tempore, D.P.R. n. 207 del 2010, e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella **CATEGORIA PREVALENTE «OG6»: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione, CLASSIFICA II.**
2. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'articolo 32 comma 7 del D.P.R. n. 207 del 2010, **le parti di lavoro appartenenti alla categoria prevalente e alla categoria diversa da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella tabella «A», allegata al presente capitolato speciale** quale parte integrante e sostanziale. Tali parti di lavoro sono tutte scorporabili e, a scelta dell'impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato speciale **e nel rispetto dei limiti di cui al comma 2 art. 105 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.**

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43 commi 6,7 e 8, del D.P.R. 207/2010 e all'articolo 35 del presente capitolato speciale, sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato e validato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale, D.M. n.145/2000 nelle parti ancora in vigore, se menzionato nel bando o nell'invito;
 - b) il presente capitolato speciale d'appalto;
 - c) l'elenco dei prezzi unitari;
 - d) i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008 (P.O.S., P.S.C., P.S.S.);
 - e) il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici, in particolare il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché la normativa in esso richiamata.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore, la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale, in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico

avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegate allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto, D.M. n. 145/2000 e gli articoli 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 12 - Denominazione in valuta

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante, per ogni valore contenuto in cifra assoluta, indicano la denominazione in Euro.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. Ai sensi dell'art. 32 comma 8, del D.Lgs. n.50/2016, è facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto.
3. Se, nel giorno fissato e comunicato, l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto, è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta.

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

- 1) La Stazione appaltante predisporrà degli ordini di servizio mediante i quali verranno impartite le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori e l'ordine da seguire nella loro esecuzione. Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori sarà stabilito a seconda del tipo di intervento richiesto e riportato sull'ordine di esecuzione dei lavori.
In ogni caso valgono le seguenti prescrizioni:
 - **ALLACCIAMENTI:** il tempo massimo, a decorrere dalla data di consegna dell'ordine di lavoro, è fissato in **8 (otto) giorni** naturali, successivi e continui; nel caso di esecuzione di brevi tratti di rete il termine è fissato in **15 (quindici) giorni**.
 - **RIPRISTINI IN TOUT-VENANT:** in condizioni usuali, il tempo massimo di esecuzione è fissato in **5 (cinque) giorni** naturali, successivi e continui a decorrere dalla data di fine lavori sulle reti. **In caso di particolare urgenza o in caso di particolare pericolosità, nel centro storico cittadino, i ripristini dovranno essere eseguiti nello stesso giorno in cui hanno termine i lavori sulle reti;**
 - **RIPRISTINI IN TAPPETO:** il tempo massimo di esecuzione è fissato in **10 (dieci) giorni** naturali, successivi e continui a decorrere dalla data di trasmissione dell'ordine impartito dalla Direzione Lavori;
 - **PRONTO INTERVENTO:** il tempo massimo, a decorrere dalla chiamata all'effettiva presenza sul luogo dell'intervento, con mezzi ed attrezzature idonei ad operare, è fissato in **1 (una) ora**.
 - L'impresa, in caso di comprovata urgenza o pericolo, sarà obbligata ad eseguire ripristini, anche se provvisori, su pavimentazioni stradali e posa segnaletica, al fine di mettere in sicurezza la viabilità: il tempo massimo a decorrere dalla chiamata all'effettiva presenza sul luogo dell'intervento, è fissato in **1 (una) ora**.
- 2) L'impresa, sarà obbligata ad eseguire ripristini in tout-venant, invernale, ripristini provvisori su pavimentazioni in pietre naturali, posa segnaletica stradale, al fine di mettere in sicurezza la viabilità. In casi di comprovata urgenza o pericolo, l'Impresa dovrà intervenire tempestivamente sui luoghi di lavoro per la messa in sicurezza di persone e cose.
- 3) Gli interventi relativi alle reti, allacciamenti e agli impianti di sollevamento fognatura, che richiedono appuntamenti con utenti e clienti, verranno gestiti direttamente dagli Assistenti ASM in collaborazione con i responsabili dell'Impresa. Una volta concordato l'appuntamento con l'utente, verrà trasmesso all'Impresa l'ordine di lavoro relativo; il preavviso per l'esecuzione del lavoro non potrà essere inferiore a **2 (due) giorni**, naturali e continui.
- 4) Fuori dai casi di cui all'articolo 15, il termine può essere sospeso, per le ragioni indicate dalla parte seconda del presente capitolato speciale d'appalto, a discrezione della direzione lavori, con ripresa della decorrenza dei termini dopo l'ordine di ripresa dei lavori; fermo restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile già indicato.
- 5) L'Ente Appaltante applicherà le penali di cui all'art. 16 del presente Capitolato Speciale d'Appalto qualora non vengano rispettati gli appuntamenti e i lavori concordati e programmati con gli utenti di ASM Vigevano e Lomellina.

- 6) L'Appaltatore potrà richiedere la proroga dei lavori qualora, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato attuando la procedura stabilita dall'art. 107 D.Lgs. 50/2016.

Art. 15 - Sospensioni e proroghe

1. Qualora, cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali, impediscano, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
2. Si applica l'articolo 107 del D.Lgs. n.50/2016.
3. L'appaltatore qualora, per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
4. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
5. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
6. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento.
7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
8. Ai sensi dell'art. 107, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.
9. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 16 - Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione di ALLACCIAMENTI, RETI, RIPARAZIONI NON URGENTI e RIPRISTINI, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata una penale pari a **150,00 Euro (centocinquanta/00 Euro)**;
Per i ritardi nell'esecuzione dei lavori di PRONTO INTERVENTO, la penale, pari a **150,00 Euro (centocinquanta/00 Euro)** verrà computata per ogni ora o frazione di ora successiva al tempo massimo (un'ora) fissato per presentarsi sul luogo dell'intervento con mezzi ed attrezzature idonei ad operare.
I tempi di intervento sono indicati nell'art. 14 del presente capitolato speciale d'appalto.
2. La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 13, comma 3;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
 - d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel crono programma dei lavori.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 17.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l'articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 17 - Programma dei lavori dell'appaltatore e dotazione minima

1. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore è legato agli ordini di ASM Vigevano. In ogni caso l'Impresa deve farsi carico:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni/forniture da parte di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi dalla Stazione committente;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza alle normative vigenti in materia. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con i piani di sicurezza del cantiere (POS, DUVRI, PSC, se necessario).
2. L'impresa appaltatrice dovrà presentare dichiarazione scritta, firmata dal Legale Rappresentante, che attesti:
 - a) di avere una sede operativa attrezzata con telefono, telefax e personal computer con accesso a internet, posta elettronica, ovvero di impegnarsi ad aprirne una, entro 10 giorni dall'aggiudicazione e di mantenerla per tutta la durata del contratto; **tale sede dovrà avere distanza non superiore a 20 Km dal confine del comune di Vigevano;**
 - b) di essere a disposizione per effettuare reperibilità telefonica, attiva 24 ore tutti i giorni;
 - c) di possedere in organico aziendale, n.1 saldatore munito di patentino di saldatura per tubi in polietilene e patentino per saldatura tubi in acciaio. In alternativa, dovranno produrre una dichiarazione di impegno a disporre del requisito, entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria.
3. **L'impresa appaltatrice, per eseguire i lavori nei tempi e nelle modalità previste, dovrà possedere la seguente dotazione minima:**

- **n° 1 (UNA) squadra operativa composta da almeno 1 operaio specializzato/idraulico/saldatore, 1 operaio qualificato/autista, 1 operaio comune/autista;**
 - n°1 autoveicolo tipo Ducato;
 - n°1 autocarro con cassone ribaltabile, braccio elevatore, portata utile fino a 100 q.;
 - n°1 autocarro con cassone ribaltabile, portata utile tra 100 q. e 150 q.;
 - n°1 mini escavatore semovente da 21 a 40 q.;
 - n°1 escavatore con capacità di benna fino a 0,50 mc, munito di pala meccanica;
 - n°1 taglierina azionata da motore a scoppio, dotata di disco per taglio asfalto;
 - n°1 piastra vibrante per finitura fondazione stradale in tout-venant;
 - n°1 generatore di corrente (gruppo elettrogeno) con potenza fino a 10 kW;
 - n°1 fresa elettromeccanica (carotatrice) con dotazione di tazze del diametro di cm 16 - 20 - 25 - 30;
 - n°1 martello demolitore;
 - n°1 motopompa autoinnescante, con portata di almeno 10/15 l/s ad una prevalenza di 7,00 m, unitamente ad almeno 70,00 m di tubazione flessibile di mandata;
 - n°1 impianto semaforico per la regolazione del traffico alimentato a batterie, con autonomia minima di 72 ore, o ad energia elettrica;
 - segnaletica stradale compresi coni e sbarramenti stradali;
 - n°1 trapano tassellatore;
 - n°1 flessibile 24v e 220v;
 - n°1 trasformatore 220v – 24v;
 - n°2 lampade 24 v;
 - n°1 una forazza con attrezzature per fori fino a 3";
 - n°10 lampade lampeggianti, a batteria, per segnalazioni stradali;
 - lastre in acciaio, spessore cm 2, dimensioni minime 1,20x1,20 m;
 - n°1 cercachiusini e n°1 cercatubi.
4. L'impresa appaltatrice dovrà assicurare un servizio continuo di reperibilità e pronto intervento attivabile, con un recapito telefonico (anche cellulare) attivo 24 h su 24, in qualunque giorno dell'anno, compresi sabato, domenica e giorni festivi, nei tempi definiti dall'art. 6 del presente Capitolato - Parte Seconda, dotata delle attrezzature sopra elencate e del personale descritto nel medesimo articolo.

Art. 18 - Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata, regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
- a) il ritardo nell'installazione del cantiere;
 - b) l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
 - c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi;
 - d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
 - e) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 19 - Risoluzione del contratto

1. Fatto salvo quanto previsto nei casi di sospensione e proroga, il contratto verrà risolto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del medesimo Decreto sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, è stata superata la soglia del 10 per cento dell'importo contrattuale stabilita all'art. 16, comma 6; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
 - c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione;
 - d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Il contratto verrà risolto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:
 - a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
8. Nei casi di cui ai punti 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine, a tale fine assegnato, dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati, che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 20 - Anticipazione

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è prevista un'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento sul valore del contratto d'appalto da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.
3. .

Art. 21 - Pagamenti in acconto

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28, 29 e 30, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a **35.000,00 Euro (trentacinquemila/00 Euro)**.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante, del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. Entro 30 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data.
4. La Stazione appaltante provvederà al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e previa acquisizione e verifica positiva della prevista documentazione di regolarità contributiva rilasciata dagli Enti preposti (DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva) e previa esibizione delle quietanze rilasciate dai lavoratori dipendenti addetti al servizio oggetto dell'appalto relative ai pagamenti delle retribuzioni e dei corrispettivi dovuti agli stessi dall'Appaltatore.
5. Qualora l'Appaltatore risulti inadempiente rispetto al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ed al pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio oggetto dell'appalto, compresi i soci lavoratori, se trattasi di società cooperativa e rispetto alle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, la Stazione Appaltante procederà con l'applicazione della ritenuta del 20% a norma della circolare n. 26 del Ministero del lavoro, datata 21 aprile 2000.
6. Qualora l'Appaltatore persista nell'evasione dell'obbligo di esibire le quietanze rilasciate dai lavoratori dipendenti, la Stazione Appaltante si riserva di procedere con la risoluzione contrattuale e con l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, destinando gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti Previdenziali.
7. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
8. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione via telematica allo Sportello Unico Previdenziale.

Art. 22 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi del combinato disposto degli articoli 102 e 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 23 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 21 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali di cui al D.Lgs. 231/2002.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.

Art. 24 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 25 - Revisione prezzi

1. Qualora nel corso dei lavori, per effetto di circostanze imprevedibili, si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al 10% del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere, ai sensi dell'art. 1664 del Codice Civile, una revisione del prezzo medesimo.
2. Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione, devono essere valutate sulla base dell'Elenco Prezzi Unitari di riferimento con l'applicazione di una franchigia del 10%; dette variazioni quindi, saranno possibili solo per

l'eccedenza, in aumento o in diminuzione, rispetto al 10% del prezzo originario, nella misura pari alla metà dell'eccedenza al netto della franchigia.

3. Le variazioni dei prezzi, in linea con quanto disposto dall'articolo 106, comma 1, D.Lgs 50/2016, devono essere autorizzate dal Rup.

Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, con le modalità di cui all'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 27 - Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere, ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite, i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3, del presente capitolato speciale.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziati al rigo b) della tabella «B», integrante il capitolato speciale, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 28 - Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziati al rigo b) della tabella «B», integrante il capitolato speciale, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella «B», intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 29 - Lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 179 del D.P.R. 207/2010.

Art. 30 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori, prima della loro posa.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 31 - Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 93, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 per cento del prezzo base indicato nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.
2. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Art. 32 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la garanzia provvisoria.
2. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste, sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o

Art. 33 - Riduzione delle garanzie

1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 31 è ridotto ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Alla garanzia definitiva di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

Art. 34 - Assicurazione a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
3. **La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione**, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), **deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A.** e deve:
 - a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi proprio di terzi;
 - b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila) e deve:
 - a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
 - b) prevedere la copertura dei danni biologici;
 - c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 35 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaggio dei lavori eseguiti in più o in meno, superiori al limite del 20%, in conformità a quanto previsto dall'articolo 106 comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie omogenee di lavori dell'appalto, come individuate nella tabella «B» allegata al capitolato speciale e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
6. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti e purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - b) la modifica non altera la natura generale del contratto.
7. Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 36 - Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora si rendesse necessario ricorrere a modifiche - anche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione - ai sensi del comma 2 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto potrà essere modificato, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - a) le soglie fissate all'articolo 35;
 - b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto.Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.
2. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie modifiche che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano valori indicati al comma 1 del presente articolo, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indicazione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
3. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per

cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

4. Ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali (art. 106, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016).

Art. 37 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento; le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23 comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 38 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 39 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure di tutela previste dal D.Lgs. n.81/2008.

Art. 40 - Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori e al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione o all'Incaricato dal Datore di Lavoro (D.Lgs. 81/08 art. 26 comma 3), un Piano Operativo di Sicurezza, elaborato anche sulla base del DUVRI, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori a norma dell'articolo 96, comma 1 del D.Lgs n. 81/2008.

Art. 41 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 95 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 96 e 97 dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle normative vigenti in materia, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese, detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. I Piani di Sicurezza previsti dall'articolo 105 comma 17 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 sono parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 42 - Subappalto

1. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo, nonché dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.
3. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
4. Negli appalti di lavori costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al punto 6 seguente.
5. Il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
 - a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
 - b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
 - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture che si intende subappaltare;
 - d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80.
6. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
7. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al punto 12, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo.
8. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
9. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016.
10. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al punto precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
11. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

12. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
13. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
14. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
15. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.
16. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
17. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
18. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
19. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.

Art. 43 - Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni previste dalle leggi in materia.

Art. 44 - Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto al comma 12 dell'art. 42, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti che compete all'appaltatore;
2. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o

cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate; in difetto potrebbe configurarsi l'ipotesi di grave inadempimento contrattuale atto a legittimare la preventiva risoluzione del contratto e l'escussione della cauzione definitiva;

3. I pagamenti delle rate di acconto all'appaltatore saranno subordinati alla dimostrazione di avere regolarmente pagato il subappaltatore.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 45 - Controversie

1. Ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario, si applicano le disposizioni di cui ai punti successivi, da 2 a 7.
2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al punto 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
3. Il direttore dei lavori del contratto dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al punto 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
4. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al punto 1.
5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al punto 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.
6. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
7. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore, cessa la materia del contendere.
8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
9. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza, come previsto dal comma 6-bis introdotto dal correttivo al Codice.

Art. 46 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, od eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli

- accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la cassa edile. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 47 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o, quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento;
 - j) perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
3. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e

- mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
4. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 48 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice, il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Art. 49 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. Durante l'esecuzione dei lavori, la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 50 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 51 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) l'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, in vigore o che potranno intervenire nel corso dell'appalto. La stazione appaltante non provvederà all'emissione di alcun certificato di pagamento qualora l'Appaltatore non sia in regola con i versamenti contributivi a norma di legge. A garanzia dei predetti obblighi si opererà, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50% secondo quanto stabilito dall'art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016;
 - b) la corresponsione di paghe orarie e conseguenti indennità di contingenza ed assegni familiari ed indennità di lavoro straordinario o festivo non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nel tempo in cui si svolgono i lavori ancorché l'Impresa non appartenga all'Associazione Provinciale Industriali e possa quindi non essere tenuta giuridicamente ad osservarli, intendendosi che tali obblighi si estendono anche ai cottimi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi 15 giorni secondo quanto stabilito dall'art. 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto;
 - c) Il rispetto degli obblighi contemplati dall'art. 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 1991 n. 155, e precisamente: - l'obbligo di presentare, entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione concernente l'avvenuta denuncia degli Enti Previdenziali, Assicurativi, Infortunistici, inclusa la Cassa Edile; - l'obbligo di effettuare, ogni quattro mesi, i versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e quelli derivanti dalla contrattazione collettiva e di trasmettere copia alla Stazione Appaltante, ferma restando la facoltà di verifica da parte del Direttore dei Lavori;
 - d) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - e) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
 - f) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - g) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - h) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
 - i) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
 - l) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
 - m) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a

concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

- n) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
 - o) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di opportuna segnaletica stradale omologata, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere, secondo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
 - q) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
 - r) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
 - s) il puntellamento, la sbadacchiatura ed eventuali opere protettive particolari al fine di evitare danni di qualsiasi natura a persone e cose, franamento di terreni, ed ogni altro pericolo che potrebbe incombere. La responsabilità di eventuali conseguenze che possano verificarsi per qualsiasi motivo a cose o persone anche estranee al lavoro, sarà esclusivamente addebitata sia penalmente che civilmente all'Appaltatore sollevando l'Ente Appaltante ed il personale che per conto di questa dirige i lavori, da ogni responsabilità. Non potranno essere invocati, per attenuare o sottrarsi dalle dette responsabilità, gli ordini o le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori;
 - t) l'Impresa Appaltatrice è tenuta a rilevare in modo completo e dettagliato le nuove reti e gli allacciamenti posati con l'obbligo, a fine lavori, di presentare all'Ente Appaltante, planimetria in scala 1:500 della zona d'intervento con indicati:
 - il tracciato della nuova tubazione;
 - i diametri ed i materiali delle tubazioni;
 - le distanze della tubazione posata relative a fabbricati esistenti o elementi individuabili sulle mappe di cartografia (almeno una ogni 40 m);
 - la profondità della tubazione posata, ad ogni variazione della stessa, riferita a punti individuabili sulle mappe, misurata dall'intradosso superiore del tubo al piano stradale;
 - la posizione esatta degli allacciamenti e dei collegamenti eseguiti, nonché il diametro ed i materiali relativi;Per gli allacciamenti alla rete gas l'Impresa dovrà compilare in tutte le sue parti, il modulo "RILIEVI STRADALI" (PCS01 M08) allegato al presente Capitolato Speciale d'Appalto.
2. L'Impresa dovrà, in ogni caso, osservare e rispettare quanto previsto nelle "Carte dei Servizi" e nelle procedure UNI EN ISO 9001:2015 di ASM Vigevano e Lomellina s.p.a.

Art. 52 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
 - a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:
 - tutte le circostanze che possano interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte,
 - le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,
 - le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,
 - le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
 - b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate

con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;

- c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
2. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori, se richiesto, un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 53 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Pavia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 54 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145 i materiali provenienti dalle escavazioni o demolizioni, devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo idoneo debitamente autorizzato a norma di legge, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi e le demolizioni stesse.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi un valore scientifico, storico, artistico, archeologico, si applica l'articolo 35 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145.

Art. 55 - Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 56 - Cartello di cantiere

1. Trattandosi di interventi diversificati e da effettuarsi in luoghi non prevedibili, proprio in base alla loro tipologia, non è prescritto l'obbligo del cartello di cantiere, salvo nel caso di reti la cui posa dura più di 7 gg. Le dimensioni del cartello devono, in questo caso, essere pari a 100 cm di base e 200 cm di altezza. Il cartello riporterà le descrizioni di cui alla circolare del Ministero dei LLPP del 1° giugno 1990 n° 1720/UL, comunque sulla base di quanto indicato nella tabella allegata "C". L'Impresa dovrà curarne eventuali aggiornamenti.

Art. 57 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

TABELLE

TABELLA «A» - Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili

TABELLA «A»		CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (art. 4 del C.S.A.)			
	Lavori di	Categoria: <i>allegato A D.P.R. n. 207 del 2010</i>		Euro	Incidenza % manodopera
1	“Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	Prevalente	OG6	300.000,00	45 %
Non sono presenti categorie diverse da quella prevalente					
Ai sensi dell'art. 42 del C.S.A., i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.					
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI				300.000,00	45 %

TABELLA «B» - Categorie omogenee dei lavori ai fini della contabilità e delle varianti

TABELLA «B»		PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera (art. 5 del C.S.A.)	
n.	Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori	In Euro	
1	Manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori sulla rete gas; servizio di pronto intervento e reperibilità nel Comune di Vigevano	300.000,00	
Parte 1 - TOTALE LAVORI A MISURA (art. 27 del C.S.A.)		300.000,00	
a)	Totale importo esecuzione lavori a base d'asta	300.000,00	
1	Manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori sulla rete gas; servizio di pronto intervento e reperibilità nel Comune di Vigevano	15.000,00	
Parte 1- TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA A MISURA (art. 27 del C.S.A.)		15.000,00	
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	15.000,00	
TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b)		315.000,00	

TABELLA «C» - Cartello di cantiere

<p>COMUNE di _____</p> <p>Ente appaltante: asm vigevano e lomellina s.p.a.</p> <p>UFFICIO TECNICO SETTORE _____</p> <hr/> <p>Progetto esecutivo approvato con deliberazione n. ____ del _____</p> <p style="text-align: center;">Progetto esecutivo:</p> <div style="background-color: #cccccc; height: 20px; width: 100%;"></div> <p style="text-align: center;">Direzione dei lavori:</p> <div style="background-color: #cccccc; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Progetto esecutivo e direzione lavori opere in c.a.</p> <div style="background-color: #cccccc; height: 20px; width: 100%;"></div> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Progetto esecutivo e direzione lavori impianti</p> <div style="background-color: #cccccc; height: 20px; width: 100%;"></div> </div> </div> <p>Coordinatore per la progettazione: _____</p> <p>Coordinatore per l'esecuzione: _____</p> <p>Responsabile unico dell'intervento: _____</p> <p>IMPORTO DEL PROGETTO: Euro _____</p> <p>IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro _____</p> <p>ONERI PER LA SICUREZZA: Euro _____</p> <p>IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro _____</p> <p>Gara in data _____, offerta di Euro _____ pari al ribasso del ____ %</p> <p>Impresa esecutrice: _____</p> <p style="padding-left: 40px;">con sede _____</p> <p style="padding-left: 40px;">Qualificata per i lavori dell_ categori_ : _____, classifica _____</p> <p style="padding-left: 120px;">_____, classifica _____</p> <p style="padding-left: 120px;">_____, classifica _____</p> <p>direttore tecnico del cantiere: _____</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">subappaltatori</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">per i lavori di</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">Importo lavori subappaltati In Euro</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">categoria</th> <th style="text-align: center;">descrizione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> <p>Intervento finanziato con fondi _____</p> <p>Autorizzazione agli scavi _____</p> <p>Ordinanza del Sindaco _____</p>				subappaltatori	per i lavori di		Importo lavori subappaltati In Euro	categoria	descrizione												
subappaltatori	per i lavori di		Importo lavori subappaltati In Euro																		
	categoria	descrizione																			
<p>inizio dei lavori _____ con fine lavori prevista per il _____</p> <p>prorogato il _____ con fine lavori prevista per il _____</p>																					
<p>Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'ufficio tecnico comunale</p> <p>telefono: _____ fax: _____ http: // www . _____ .it E-mail: _____</p> <p style="text-align: center;">@ _____ .it</p>																					

TABELLA «D» - Elementi principali della composizione dei lavori

	<i>Elemento di costo</i>		<i>importo</i>	<i>incidenza</i>	<i>%</i>
1)	Manodopera	€	135.000,00	45	%
2)	Materiale	€	120.000,00	40	%
3)	Trasporti (q/Km)	€	15.000,00	5	%
4)	Noleggi	€	30.000,00	10	%
		€	300.000,00	100	%

Squadra tipo:

Operai specializzati	n.	1
Operai qualificati	n.	1
Operai comuni	n.	1

TABELLA «E» - Riepilogo degli elementi principali del contratto

		<i>Euro</i>
1.a	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (base d'asta)	300.000,00
1.b	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	15.000,00
1	Importo della procedura d'affidamento (1.a + 1.b)	315.000,00
2.a	Ribasso offerto in percentuale	
2.b	Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a / 100)	
3	Importo del contratto (2.b + 1.b)	
4	Cauzione provvisoria (calcolata su 1)	2 % 6.300,00
5	Garanzia fideiussoria base (3 x 10%)	10 %
6	Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 20%)	%
7	Garanzia fideiussoria finale (5 + 6)	
8	Garanzia fideiussoria finale ridotta (50% di 7)	
9	Importo minimo netto stato d'avanzamento	35.000,00
10	Importo assicurazione	500.000,00

Vigevano, 27 marzo 2018

IL PROGETTISTA

a.s.m. vigevano e lomellina s.p.a.
COORDINATORE AREA TECNICA
Ing. Alberto Bonzanini

asm vigevano lomellina s.p.a.
ufficio progettazione e servizi tecnici

V.le Petrarca n°68, 27029 Vigevano PV telefon o 0381/697211 telefax 0381/82794 e-mail asmvig@asmvigevano.it

LAVORI DI

**MANUTENZIONI, ALLACCIAMENTI, PICCOLI LAVORI,
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E REPERIBILITA'
SULLE RETI E GLI IMPIANTI GAS, NEL COMUNE DI VIGEVANO**

<p>PARTE SECONDA DESCRIZIONE LAVORAZIONI E PRESCRIZIONI TECNICHE</p>
--

INDICE PARTE SECONDA

ART. 1	DESCRIZIONE DEI LAVORI	4
ART. 2	NORMATIVE E LEGGI DI RIFERIMENTO.....	5
ART. 3	ACCETTAZIONE DEI MATERIALI.....	6
ART. 4	QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI.....	6
4.1	RETE GAS	6
4.1.1	Tubi in PE/A per reti ed allacciamenti gas.....	6
4.1.2	Raccordi per tubi PE/A.....	7
4.1.3	Marcatori.....	7
4.1.4	Tubi in acciaio per reti ed allacciamenti gas.....	7
4.1.5	Raccordi per tubi in acciaio.....	9
4.1.6	Valvole di acciaio con otturatore a sfera.....	9
4.1.7	Valvole a sfera in ottone a passaggio totale, tipo pesante per gas.....	9
4.1.8	Giunti dielettrici.....	9
4.4	MATERIALI VARI E PER OPERE EDILI	10
4.4.1	Calci.....	10
4.4.2	Leganti idraulici.....	10
4.4.3	Ghiaia, pietrisco e sabbia.....	10
4.4.4	Laterizi.....	10
4.5	BITUMI ED EMULSIONI BITUMINOSE PER LAVORI STRADALI	10
ART. 5	MODALITÀ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO	11
5.1	COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE	11
5.1.1	Norme di carattere generale valide per tutti i tipi di condotte.....	11
5.1.2	Movimentazione – accatastamento - sfilamento.....	11
5.1.3	Pulizia dei tubi e preparazione delle testate - allineamenti.....	12
5.1.4	Attraversamenti e parallelismi con ferrovie.....	13
5.2.6	Posa in opera di tubazioni porta cavi in polietilene corrugato.....	13
5.3	RETE GAS	14
5.3.1	Esecuzione rete gas	14
5.3.2	Sospensione erogazione servizio gas.....	14
5.3.3	Saldatura dei tubi in acciaio.....	15
5.3.4	Saldatura dei tubi in PE.....	17
5.3.5	Posa delle condotte in acciaio e in PE.....	19
5.3.6	Sfiati.....	19
5.3.7	Valvole di intercettazione - scarichi.....	20
5.3.8	Opere speciali – attraversamento di corsi d'acqua.....	21
5.3.9	Collaudi.....	22
5.3.10	Esecuzione di allacciamenti gas – opere idrauliche.....	23
5.3.11	Allacciamenti con tubi in acciaio.....	24
5.3.12	Allacciamenti con tubi in PE.....	24
5.3.13	Collaudo degli allacciamenti.....	26
5.3.14	Riduttori d'utenza.....	26
5.3.15	Inserimenti in gas - riparazioni.....	26
5.3.16	Inserimenti in rete gas BP costruita con tubi di acciaio.....	26
5.3.17	Inserimenti in rete gas MPA o MPB costruita con tubi di acciaio.....	27
5.3.18	Inserimenti in rete gas BP costruita con tubi di PE.....	27
5.3.19	Inserimenti in rete gas MPA o MPB costruita con tubi di PE.....	28
5.3.20	Collegamenti in prolungamento di nuove reti a reti esistenti.....	28
5.5	DEMOLIZIONI - SCAVI - RINTERRI.....	28
5.5.1	Taglio	28
5.5.2	Demolizione pavimentazioni stradali.....	28
5.5.3	Scavi.....	29
5.5.4	Rinterri	31
5.6	RIPRISTINI	31
5.6.1	Ripristini del piano stradale.....	31

ART. 6	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E REPERIBILITÀ	36
ART. 7	NORME PER LA VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLE OPERE	36
ART. 8	DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI PER OPERE A MISURA ED IN ECONOMIA	37
ALLEGATO A	- DISTANZE DAI FABBRICATI PER RETI ED ALLACCIAMENTI GAS	38
ALLEGATO B	- PROFONDITÀ INTERRAMENTO PER RETI ED ALLACCIAMENTI GAS	39
ALLEGATO C	- PARALLELISMI CON RETI GAS	41
ALLEGATO D	- SOVRAPPASSI CON RETI GAS	42
ALLEGATO E	- SOTTOPASSI CON RETI GAS	43
ALLEGATO F	- COLLAUDI DI RETI ED ALLACCIAMENTI GAS	44

Art. 1 Descrizione dei lavori

L'appalto ha per oggetto ***l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'esecuzione di manutenzioni, allacciamenti, piccoli lavori e servizio di pronto intervento e reperibilità sulle reti e gli impianti gas nel Comune di Vigevano (PV).***

DATI RELATIVI AL COMUNE DI VIGEVANO OGGETTO DELL'APPALTO

N° ABITANTI 63.505 (al 01/01/2017)	
RETE GAS BASSA PRESSIONE	
LUNGHEZZA RETE	224.542 m
RETE GAS MEDIA PRESSIONE	
LUNGHEZZA RETE	38.637 m
RETE GAS ALTA PRESSIONE	
LUNGHEZZA RETE	3.001 m
CENTRALI	N°3
CABINE	N°33
UTENZE INDUSTRIALI/DEDICATI	N°12

(Dati ricavati da "Computo Inventariale al 31/12/2016")

Trattandosi prevalentemente di lavori di manutenzione, vengono elencate di seguito le tipologie degli stessi, più ricorrenti e comuni:

- opere di demolizione della pavimentazione stradale, scavo e rinterro per il rifacimento delle reti gas (tratti), la costruzione o il rifacimento di allacciamenti, riparazioni e manutenzioni in generale;
- interventi di riparazione e manutenzione sulle reti gas (accessori, valvole, tubazioni, allacciamenti e impianti);
- opere di posa, costruzione di tubazioni (tratti);
- opere di posa e/o sostituzione di valvole di intercettazione ed accessori della rete;
- opere idrauliche e murarie necessarie per il rifacimento, la costruzione o il collegamento di allacciamenti;
- opere idrauliche e murarie per il collegamenti delle reti;
- opere di demolizione, costruzione di camerette, pozzetti stradali, messa in quota di chiusini;
- opere di ripristini stradali in tappeto, tout-venant, porfido e sasso relative agli interventi sulle reti eseguite;
- servizio di reperibilità e pronto intervento.

Art. 2 Normative e leggi di riferimento

Dovranno essere osservate le seguenti Norme o Leggi:

- DL n. 81/2008
- Norme UNI
- Norme richiamate nella descrizione tecnica

RETE GAS

Per le normative si fa riferimento in linea generale alle seguenti norme:

D.M. n. 2445 del 23 febbraio 1971 D.M. del 10 agosto 2004	Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto.
D.M. del 24 novembre 1984 D.M. del 16 novembre 1999 D.M. del 27 novembre 1989	Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8
D.M. del 12 Dicembre 1985	Norme tecniche relative alle tubazioni
UNI 9099:1989	Tubi di acciaio impiegati per tubazioni interrato o sommerse. Rivestimento esterno di polietilene applicato per estrusione.
UNI 9165:2004 EC 1-2005 UNI 9165:2004	Reti di distribuzione del gas- condotte con pressione massima di esercizio minore o uguale a 5 bar. Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione manutenzione e risanamento.
UNI 9860:2006	Impianti di derivazione d'utenza del gas – Progettazione, costruzione, collaudo, conduzione, manutenzione e risanamento.
UNI EN 124-1:2015	Dispositivi di coronamento e di chiusura dei pozzetti stradali. Definizioni, classificazione, principi generali di progettazione, requisiti di prestazione e metodi di prova.
UNI EN 969:2009	Tubi, raccordi ed accessori di ghisa sferoidale e loro assemblaggio per condotte di gas. Prescrizioni e metodi di prova.
UNI EN 10204:2005	Prodotti metallici. Tipi di documenti di controllo.
UNI EN ISO 3183:2012	Industrie del petrolio e del gas naturale. Tubi di acciaio per i sistemi di trasporto per mezzo di condotte.
UNI ISO 5256:1987	Tubi ed accessori di acciaio impiegati per tubazioni interrato o immerse. Rivestimento esterno ed interno a base di bitume o di catrame.
UNI EN 1555-2:2011	Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili (PE) – Parte 2: tubi
UNI EN 1555-3:2011	Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili (PE) – Parte 3: raccordi
UNI 9734:1991	Dispositivi di intercettazione per condotte di gas. Valvole di acciaio con otturatore a sfera.
UNI 9034:2004	Condotte di distribuzione del gas con pressione massima di esercizio minore o uguale a 0,5 MPa (5 bar) – Materiali e sistemi di giunzione.
UNI EN 10255:2007	Tubi di acciaio non legato adatti alla saldatura e alla filettatura – Condizioni tecniche di fornitura.
UNI EN 10240:1999	Rivestimenti protettivi interni e/o esterni per tubi di acciaio – Prescrizioni per i rivestimenti di zincatura per immersione a caldo applicati in impianti automatici.

In base alle norme UNI 9165:2004, UNI 9860:2006 ed al D.M. 24 novembre 1984 e s.m.i., le reti di distribuzione e trasporto del gas sono suddivise in:

- condotte per pressione massima di esercizio oltre 5 bar e fino a 12 bar (III specie o AP);
- condotte per pressione massima di esercizio oltre 1,5 bar e fino a 5 bar (IV specie o MPB);
- condotte per pressione massima di esercizio oltre 0,5 bar e fino a 1,5 bar (V specie o MPB);
- condotte per pressione massima di esercizio oltre 0,04 bar e fino a 0,5 bar (VI specie o MPA);
- condotte per pressione massima di esercizio fino a 0,04 bar (VII specie o BP).

Art. 3 Accettazione dei materiali

I materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni elencate nell'art. 4 del presente Capitolato Speciale d'Appalto (PARTE SECONDA) e saranno messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori secondo quanto stabilito dagli art. 16, 17 del D.M. 19.04.2000 n°145.

L'accettazione dei materiali e dei componenti sarà definitiva solo dopo la loro posa in opera pur restando fermi i diritti ed i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

La Direzione Lavori rifiuterà in qualsiasi momento i materiali o i componenti che non fossero conformi alle caratteristiche tecniche previste e l'Appaltatore dovrà rimuoverli e sostituirli con altri a sue spese.

Se l'Appaltatore non effettuerà la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, l'Amministrazione vi provvederà direttamente a spese dell'Appaltatore a carico del quale resterà anche qualsiasi onere o danno derivato per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

L'Appaltatore che, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte o esegua una lavorazione più accurata, non ha diritto ad un aumento dei prezzi pattuiti né al riconoscimento di maggiori oneri; la contabilità viene redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

La Direzione Lavori potrà autorizzare, per ragioni di necessità o di convenienza, l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità; in sede di contabilizzazione verrà applicata un'adequata riduzione del prezzo in relazione alle modifiche apportate.

Art. 4 Qualità e provenienza dei materiali

4.1 RETE GAS

4.1.1 Tubi in PE/A per reti ed allacciamenti gas

Devono essere conformi:

- a) alla norma UNI-EN 1555-2: 2011;
- b) al DM 24-11-84, così come modificato ed integrato dal DM 16-11-99;
- c) alle norme UNI 9165:2004 e UNI 9860:2006;

Per quanto riguarda la identificazione dei tubi, la marcatura, una per ogni metro, deve comprendere:

- l'identificazione del materiale e della classe;
- l'indicazione del tipo (316);
- il diametro esterno e lo spessore;
- l'indicazione della serie di spessore (S5 oppure S8);
- il marchio di fabbrica;
- l'indicazione del periodo di produzione;
- la parola GAS;
- il marchio IIP e il numero distintivo.

I tubi devono essere stati fabbricati in data non anteriore ad anni due dalla data di posa.

Gli spessori delle tubazioni della serie S5 sono indicati nella seguente tabella:

Diametro esterno Tubi serie S5	32 mm	50 mm	63 mm	90 mm	125 mm	180 mm	225 mm
Spessore minimo	3,0 mm	4,6 mm	5,8 mm	8,2 mm	11,4 mm	16,4 mm	20,5 mm

Tubi serie S5							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

Gli spessori delle tubazioni della serie S8 sono indicati nella seguente tabella:

Diametro esterno Tubi serie S8	63 mm	90 mm	125 mm	180 mm	225 mm	280 mm	315 mm
Spessore minimo Tubi serie S8	3,6 mm	5,1 mm	7,1 mm	10,2 mm	12,8 mm	16,0 mm	17,9 mm

I tubi devono essere prodotti e controllati secondo le prescrizioni delle norme di cui alla tabella 1 del DM 16-11-99.

I tubi fino al DE 63 mm compreso possono essere forniti in barre della lunghezza commerciale di m. 6 od anche in rotoli.

Oltre tale DE i tubi dovranno essere forniti in barre della lunghezza commerciale di m. 12.

I terminali dei tubi devono essere corredati di tappi di plastica.

Prima dell'inizio dei lavori, l'Impresa Appaltatrice ha l'obbligo di presentare alla Direzione lavori idonea certificazione (certificato di origine) rilasciata dalla ditta costruttrice sulla qualità, sulle caratteristiche e sulla conformità dei tubi da posare, in relazione a quanto previsto nell'art. 3.1.7 del DM 24-11-84.

I tubi, ove non diversamente prescritto dal Decreto Ministeriale citato, devono essere prodotti e controllati secondo le prescrizioni delle norme UNI corrispondenti.

4.1.2 Raccordi per tubi PE/A

I raccordi (curve, TI, riduzioni, fondelli, etc...) devono resistere alla pressione nelle condizioni di esercizio previste per la condotta della rete in cui vengono inseriti e devono essere saldabili.

Devono essere conformi alla norma UNI EN 1555-3: 2011 per tipi, dimensioni e requisiti.

Eventuali collegamenti tra PE/A e acciaio avverranno mediante raccordi di transizione metallo-plastici aventi una estremità in acciaio ed una in PE/A

4.1.3 Marcatori

Per rilevare il tracciato delle condotte in PE/A devono essere utilizzati marcatori di colore giallo tipo Ball-Markers (sfere di polietilene con funzione di antenna passiva) da fissare alla condotta durante la posa, posizionati ad una distanza media di 30-40 metri sui percorsi rettilinei e comunque:

- in caso di cambio di direzione della condotta;
- in caso di modifica sensibile della profondità di posa;
- in corrispondenza di TI;
- in corrispondenza di allacciamenti non semplicemente rintracciabili.

4.1.4 Tubi in acciaio per reti ed allacciamenti gas

Devono essere conformi:

- a) alle norme UNI EN ISO 3183:2012, UNI 9034:2004 e UNI 10255:2007 per quanto di riferimento;
- b) al DM 24-11-84 così come modificato ed integrato dal DM 16-11-99;
- c) alle norme UNI 9165:2004 per le condotte e UNI 9860:2006 per gli allacciamenti;

Per quanto riguarda la identificazione dei tubi, la marcatura, una per ogni metro, deve comprendere:

- l'identificazione del materiale e della classe;
- l'indicazione della sigla del processo di fabbricazione;
- il diametro esterno;
- il marchio di fabbrica;

- la parola GAS;

I tubi interrati del tipo a saldatura longitudinale HFI W, sono rivestiti in polietilene a triplo strato come previsto dalla norma UNI 9099:1989-DIN 30670; sono conformi alla norma UNI EN ISO 3183:2012 e alla norma UNI 9034:2004.

Gli spessori delle tubazioni sono indicati nelle seguenti tabelle:

Diametro Tubi HFI W	33,7 mm	42,4 mm	48,3 mm	60,3 mm	76,1 mm
Spessore Tubi HFI W	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,9 mm	2,9 mm

Diametro esterno Tubi HFI W	88,9 mm	114,3 mm	168,3 mm	219,1 mm	273,0 mm
Spessore minimo Tubi HFI W	2,9 mm	3,2 mm	4,0 mm	5,0 mm	5,6 mm

I tubi interrati del tipo SS (senza saldatura) sono rivestiti in polietilene a triplo strato come previsto dalla norma UNI 9099:1989-DIN 30670; sono conformi alla norma UNI EN ISO 3183:2012 e alla norma UNI 9034:2004.

Gli spessori delle tubazioni sono indicati nelle seguenti tabelle:

Diametro esterno Tubi SS	33,7 mm	42,4 mm	48,3 mm	60,3 mm	76,1 mm
Spessore Tubi SS	2,6 mm	2,9 mm	2,9 mm	3,2 mm	3,2 mm

Diametro esterno Tubi SS	88,9 mm	114,3 mm	168,3 mm	219,1 mm	273,0 mm
Spessore minimo Tubi SS	3,2 mm	4,0 mm	4,5 mm	5,6 mm	6,3 mm

I tubi aerei del tipo con saldatura longitudinale HFI W, nel rispetto delle norme UNI EN ISO 3183:2012, sono zincati nel rispetto della norma UNI EN 10240:1999 e sono conformi alle norme UNI EN 10255:2007 e UNI 9034:2004.

Gli spessori delle tubazioni della serie media sono indicati nelle seguenti tabelle:

Diametro esterno Tubi HFI W	26,9 mm 3/4	33,7 mm 1"	42,4 mm 1"1/4	48,3 mm 1"1/2	60,3 mm 2"
Spessore Tubi HFI W	2,3 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,9 mm	3,2 mm

I tubi aerei del tipo SS (senza saldatura), nel rispetto delle norme UNI EN ISO 3183:2012, sono zincati nel rispetto della norma UNI EN 10240:1999 e sono conformi alle norme UNI EN 10255:2007 e UNI 9034:2004.

Gli spessori delle tubazioni sono indicati nelle seguenti tabelle:

Diametro esterno Tubi SS	26,9 mm 3/4	33,7 mm 1"	42,4 mm 1"1/4	48,3 mm 1"1/2	60,3 mm 2"
Spessore Tubi SS	2,35 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,9 mm	3,25 mm

Prima dell'inizio dei lavori, l'Impresa Appaltatrice ha l'obbligo di presentare alla Direzione Lavori idonea certificazione (certificato di origine) rilasciata dalla ditta costruttrice sulla qualità, sulle caratteristiche e sulla conformità dei tubi da posare, in relazione a quanto previsto nell'art. 3.1.7 del DM 24-11-84.

I tubi, ove non diversamente prescritto dal Decreto Ministeriale citato, devono essere prodotti e controllati secondo le prescrizioni delle norme UNI corrispondenti.

4.1.5 Raccordi per tubi in acciaio

I raccordi (curve, TI, riduzioni, fondelli, etc...) devono resistere alla pressione nelle condizioni di esercizio previste per la condotta della rete in cui vengono inseriti.

4.1.6 Valvole di acciaio con otturatore a sfera

Devono essere conformi alle norme UNI 9734:1991 ed in particolare:

- a) al punto 4.2 per il corpo;
- b) al punto 4.3 per l'otturatore;
- c) al punto 4.4 per la tenuta;
- d) al punto 4.5 per lo stelo;
- e) al punto 4.6 per le estremità di accoppiamento;
- f) al punto 4.7 per i dispositivi di azionamento;
- g) al punto 4.8 per le prolunghie;
- h) al punto 5 per i materiali.

La tenuta deve essere su seggi in PTFE o in elastomero (solo fino al DN 200), il corpo e gli organi interni sono in acciaio, con estremità lisce da saldare di testa.

Per le valvole di intercettazione di rete l'otturatore è a passaggio totale per diametri fino al DN 200 e può essere a passaggio ridotto per i diametri superiori. Lo stesso otturatore è a sfera flottante per diametri fino al DN 200 e a sfera supportata per diametri superiori, con stelo prolungato (lunghezza in base alle esigenze) a doppia tenuta stagna.

L'azionamento è diretto per diametri fino al DN 150 ed è previsto con riduttore asportabile per diametri fino al DN 250.

4.1.7 Valvole a sfera in ottone a passaggio totale, tipo pesante per gas

Per gli allacciamenti con tubo in acciaio, devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) corpo, codolo ed eventuale dado in ottone stampato a caldo e nichelato OT 58 UNI EN 12165:1999;
- b) guarnizioni di tenuta in PTFE puro;
- c) sfera in OT 58 UNI EN 12165:1999, cromata a spessore minimo 8 micron;
- d) maniglia e farfalla in alluminio verniciato a fuoco oppure cappuccio giallo;
- e) cappello in OT 58 UNI EN 12165:1999;
- f) filettatura UNI EN 10226-1:2006 e UNI EN 10226-2:2006;
- g) collaudo idraulico e pneumatico, resistenza alla torsione ed alla flessione secondo norma UNI EN 331:1999.

Per gli allacciamenti con tubo in PE la valvola deve avere un attacco per tubo in PE protetto da tubo in acciaio. Il premistoppa deve essere in PTFE puro e l'anellino stringitubo deve essere in resina acetica. Le altre caratteristiche sono quelle sopra riportate.

4.1.8 Giunti dielettrici

Devono essere conformi alle prescrizioni delle norme UNI 10284:1993 e UNI 10285:1993 e devono essere costruiti in modo che il grado di isolamento elettrico soddisfi le seguenti condizioni:

- applicando al giunto una tensione continua di 1000 V, la resistenza elettrica deve risultare non minore di 5 MOhm;
- applicando al giunto una tensione alternata efficace rispettivamente di 2500 V (nel caso di giunti $10 < DN < 80$, PN 10) e 3000 V (nel caso di giunti $80 < DN < 600$, PN 16), 50 Hz, per un tempo di 60 s, non si devono manifestare scariche elettriche interne né esterne.

Ogni giunto deve essere marcato in modo leggibile ed indelebile mediante una targhetta o con altro idoneo sistema posto sulla superficie del bicchiere.

La marcatura deve comprendere almeno le seguenti indicazioni:

- nome e marchio del costruttore;
- diametro nominale (DN);
- pressione nominale (PN);
- riferimento alle norme.

4.4 MATERIALI VARI E PER OPERE EDILI

4.4.1 Calci

Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R.D. 16-11-1939 n. 2231 con successive modifiche ed integrazioni, tra le quali si evidenziano la Legge 26-5-1965 n. 595 "Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici" ed il D.M. 31-8-1972 "Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche".

4.4.2 Leganti idraulici

I cementi dovranno rispondere alle norme di accettazione di cui al D.M. 3-6-1968 "Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi", con successive modifiche ed integrazioni tra cui si citano il D.M. 20-11-1984 ed il D.M. 9-3-1988 n. 126.

4.4.3 Ghiaia, pietrisco e sabbia

Dovranno avere le qualità stabilite dai Regi Decreti n. 2228 e n. 2229 del 16-11-1939 e dal D.M. 3-6-1968 con le successive modifiche ed integrazioni.

4.4.4 Laterizi

Dovranno rispondere alle norme per l'accettazione di cui al R.D. 16-11-1939 n. 2233 ed alle norme UNI vigenti.

4.5 BITUMI ED EMULSIONI BITUMINOSE PER LAVORI STRADALI

Dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nelle seguenti norme:

- a) C.N.R.: "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali", fascicoli 2/1951 e 68/1978;
- b) C.N.R.: "Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali", fascicolo 7/1957;
- c) C.N.R.: "Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali", fascicolo 3/1958;
- d) C.N.R.: "Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali", fascicolo 4/1953 oltre a tutte le prescrizioni del CNR di modifica od integrazione.

Art. 5 Modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro

5.1 COSTRUZIONE DELLE CONDOTTE

5.1.1 Norme di carattere generale valide per tutti i tipi di condotte

La posa delle condotte dovrà essere effettuata in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 12-12-1985 "Norme tecniche relative alle tubazioni" e dalla successiva circolare esplicativa del Ministero dei Lavori Pubblici n. 27291 del 20-3-1986.

In particolare si dovranno rispettare le prescrizioni contenute ai punti:

- a) 3.2, relative al carico, trasporto e scarico dei tubi;
- b) 3.3, relative all'accatastamento dei tubi;
- c) 3.4, relative al deposito dei giunti, delle guarnizioni e degli accessori;
- d) 3.5, relative allo sfilamento;
- e) 3.6, relative alla posa in opera;
- f) 3.7, relative alle prove di isolamento;
- g) 3.8 e 3.9, relative alle giunzioni;
- h) 3.11, relative al rinterro definitivo.

I tubi delle condotte per fognatura dovranno essere collocati sia altimetricamente che planimetricamente nella precisa posizione risultante dai disegni di progetto, salvo diversa disposizione della Direzione Lavori.

5.1.2 Movimentazione – accatastamento - sfilamento

Carico

Le operazioni di carico dei tubi per il trasporto dal luogo di deposito al luogo di posa deve essere eseguita in modo da non danneggiare o provocare danni ai tubi stessi, con particolare riferimento al loro rivestimento.

Le fasce per il sollevamento dovranno essere di nylon o di materiali simili con una larghezza minima di 10-12 cm. E' vietato l'uso di catene o di corde in acciaio.

Di norma i tubi verranno caricati a mezzo di autogru o di carrelli elevatori, con l'avvertenza che i tubi vengano opportunamente distanziati in modo da permettere un comodo sfilamento della fascia o dei bracci a carico avvenuto, senza quindi correre il rischio di danneggiamenti. Le fasce vanno sempre messe in posizione baricentrica in modo da evitare scivolamenti ed avere un carico bilanciato.

L'imbracatura utilizzata deve essere idonea in relazione al carico da movimentare.

Nel caso di movimentazione a mano devono essere rispettate le prescrizioni del Decreto Legislativo 81/08 con successive modifiche ed integrazioni, relativamente alla "Movimentazione manuale dei carichi".

In ogni caso bisogna evitare strisciamenti o cadute libere in quanto i tubi devono essere adagiati e non fatti cadere o urtare contro strutture o ostacoli che possono essere causa di danno.

L'Impresa dovrà adottare ogni precauzione e cautela in modo che durante le operazioni di carico vengano evitate situazioni di pericolo per gli addetti ai lavori.

Per assicurare il carico dei tubi all'autocarro di trasporto dovranno essere presi accorgimenti (strisce di gomma, cunei, tavolette legno, etc..) che impediscano il danneggiamento dei tubi e consentano parimenti, mediante l'utilizzo di corde, di tenere il carico ben saldo.

Trasporto

I tubi dovranno essere caricati sull'autocarro nella misura limite imposta dalla portata massima dell'autocarro stesso e dalla sagoma, nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada.

Scarico

Per lo scarico dovranno essere rispettate le indicazioni già contenute nella voce "carico", con l'avvertenza che le operazioni potranno iniziare solo se è stato adeguatamente preparato il luogo per il deposito di cantiere.

Accatastamento – Conservazione di altri materiali

L'area scelta per l'accatastamento dovrà essere piana e ad adeguata distanza da linee elettriche aeree.

I tubi non potranno essere posti a diretto contatto del terreno ma dovranno essere appoggiati su traverse o tavole di legno o di altro materiale, con almeno tre punti di appoggio (per i tubi di acciaio, due devono

coincidere con le estremità non rivestite). Per i tubi in PE si prevede l'appoggio su file di tavole di legno. Per la sistemazione in catasta, gli strati dovranno essere separati con traversine di legno e fissati con cunei. Ogni catasta deve essere costituita, quando possibile, da tubi del medesimo diametro. L'altezza della catasta non deve superare l'altezza di m. 1,50.

I tubi devono mantenere, fino al momento del loro utilizzo, il tappo di plastica di chiusura alle estremità che impedisce l'ingresso non controllabile di animali o l'immissione di oggetti.

I tubi in polietilene accatastati all'aperto, e dei quali non si ipotizza l'uso in tempi brevi, devono essere adeguatamente protetti dai raggi solari con teli idonei.

La conservazione di primer, vernici, nastri, pezzi speciali, etc..deve essere fatta in idoneo locale, protetto dalle intemperie e dalla umidità. I nastri e i pezzi speciali in PE vanno conservati nei loro imballaggi originali, lontani da fonti di calore.

Sfilamento

Le operazioni necessarie per disporre ed allineare i tubi lungo il tracciato prescelto per la loro posa devono essere effettuate in modo che venga assicurata la buona conservazione del rivestimento, che vengano garantite le condizioni di sicurezza per gli operatori e, nel caso di lavori effettuati in sede stradale aperta al traffico, che venga garantita la sicurezza di chi vi transita. Lo sfilamento potrà avvenire mediante autogru o carrelli elevatori. Nel caso di movimentazione manuale dovranno essere rispettate le prescrizioni citate alla voce "carico".

I tubi dovranno di norma essere appoggiati su traversine in legno e messi con accorgimenti tali da evitare possibili rotolamenti.

Durante l'operazione di sfilamento i tubi debbono essere visivamente controllati, uno per uno, per la verifica di eventuali danneggiamenti, provvedendo – nel caso di tubazioni in acciaio rivestito, al ripristino a regola d'arte della parte di rivestimento danneggiata.

L'altezza da terra dei tubi deve essere tale, nel caso di tubazioni in acciaio, da consentire il rivestimento delle saldature e dei tratti grezzi oltre che eventualmente la riparazione dei rivestimenti difettosi o danneggiati.

5.1.3 Pulizia dei tubi e preparazione delle testate - allineamenti

Prima di provvedere alla giunzione dei tubi, è necessario verificare che nel loro interno siano assenti materiali estranei che possano compromettere il regolare esercizio della rete e quindi, in caso di tale presenza, effettuare le dovute operazioni di rimozione e pulizia.

Tubi in acciaio

Le testate dei tubi in acciaio devono comunque essere ripulite con una spazzola metallica o con eventuali solventi o con altri mezzi idonei per togliere ruggine, olii, terra od altre impurità che potrebbero compromettere l'efficienza della saldatura. In caso di difetti della parte interessata alla saldatura (ovalizzazioni, ammaccature, etc..) si dovrà tagliare la parte di tubo interessata ai difetti e dovranno essere effettuati eventuali aggiustaggi con lime o mola per la rettifica dei lembi. Il taglio potrà essere effettuato con tagliatubi o con apposito cannello da ossitaglio. Dopo il taglio a caldo e la relativa pulizia con mola, si dovrà provvedere ad adeguata cianfrinatura. L'ovalizzazione massima ammessa non può dare uno slivellamento che superi per i tubi in acciaio la lunghezza di 2 mm.

La forma dei lembi sarà retta per spessori dei tubi da saldare inferiori o uguali a 3,2 mm, mentre dovrà essere con smusso a V angolazione circa 30° per spessori superiori.

In caso di innesti a T lo smusso deve essere a ½ V con angolazione circa 45°.

La distanza tra i lembi al momento della saldatura deve essere di 2 – 3 mm.

Nel caso si debbano preparare testate per saldare tra loro tubi e/o pezzi speciali e/o accessori di rete con diametro interno diverso, si provvederà alla posa di idonea riduzione o ad operazioni di rastremazione (angolo di rastrematura 16-20°) in modo che la distanza tra i lembi possa ridursi a 1,5 – 2 mm su tutta la circonferenza.

I tubi in acciaio con saldatura longitudinale dovranno essere allineati e poi accoppiati in modo tale che le saldature longitudinali siano sfalsate, da tubo a tubo, di un angolo pari ad almeno 30°.

L'accoppiamento tra i tubi dovrà essere effettuato normalmente con l'utilizzo di un accoppiatore esterno. Solo per diametri inferiori o uguali al DN 80 potranno essere utilizzati idonei calastrelli. L'accoppiatore si potrà togliere solo dopo aver eseguito tratti di saldatura pari almeno al 40% della lunghezza della prima passata.

Tubi in PE

Le testate dei tubi in polietilene devono essere ben pulite da ogni impurità sia all'interno che all'esterno per una lunghezza di 8-10 cm.

Nel caso di saldatura di testa, eventuali ovalizzazioni possono essere corrette con le ganasce della macchina saldatrice che provvederanno anche a garantire la precisa coassialità dei tubi. Lo slivellamento massimo non deve essere superiore a 1 mm ed i tubi da saldare dovranno essere perfettamente coassiali tra di loro. Le superfici da saldare dovranno essere parallele e con una operazione di fresatura, effettuata con la fresa in dotazione alla stessa macchina saldatrice, dovranno essere asportati gli strati ossidati. In ogni caso, successivamente, prima della saldatura, si dovrà provvedere alla loro pulizia mediante liquido detergente.

Nel caso di saldatura con raccordo elettrosaldabile, le superfici da saldare dovranno essere piane e dovranno essere lavorate con un raschiatore meccanico per eliminare gli strati ossidati. L'utilizzo di attrezzi manuali è consentito solo per gli allacciamenti.

Le superfici interessate alla giunzione (interna del manicotto ed esterna dei tubi) dovranno essere esenti da impurità di qualsiasi genere ed in particolare da umidità ed untuosità.

I raccordi elettrosaldabili saranno liberati dal loro involucro protettivo solo appena prima dell'uso. L'interno del raccordo e le superfici da saldare devono essere pulite prima della saldatura con liquido detergente. Eventuali ovalizzazioni sono da eliminare mediante apposito attrezzo a collare. Lo slivellamento massimo non deve essere superiore a 1 mm.

Per l'accoppiamento dei tubi dovranno essere utilizzati attrezzi allineatori a doppio bloccaggio.

Al fine di evitare danni ai tubi, gli stessi dovranno essere appoggiati su rulli.

5.1.4 Attraversamenti e parallelismi con ferrovie

Dovranno essere rispettate le norme di cui al D.M. n° 2445 del 23-2-1971 "Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto" modificato secondo il D.M. 10/08/2004, ed in particolare:

- a) al punto 4.1 per gli attraversamenti;
- b) al punto 4.2 per i parallelismi;
- c) al punto 4.3 per le caratteristiche tecniche e sistemi di prova delle condotte in opera;
- d) al punto 4.4 per il tubo di protezione

5.2.6 Posa in opera di tubazioni porta cavi in polietilene corrugato

Come tubazioni porta cavi saranno utilizzati tubi corrugati in polietilene ad alta densità, costituiti da due distinte pareti saldate tra loro: la parte esterna corrugata conferisce un'alta resistenza allo schiacciamento, mentre la parte interna liscia favorisce un migliore scorrimento dei cavi introdotti.

Nella posa dovranno essere rispettate le prescrizioni di seguito riportate:

- la profondità dello scavo deve essere maggiore di 1.00 m per posa su strada e di 0.80 m negli altri casi, per profondità inferiori si dovrà porre un diaframma rigido sopra i 20 cm di sabbia posati sulla generatrice del tubo;
- l'altezza minima del letto di posa, costituito da sabbia, sarà di 10 cm + 1/10 del diametro;
- il riempimento dello scavo avviene per strati.

Le operazioni di posa dovranno seguire quest'ordine:

- 1) Posa del letto di sabbia
- 2) Posa del tubo porta cavi
- 3) Sostituzione del tira cavi esistente con corda di nylon
- 4) Posa del 1° strato di sabbia attorno al tubo
- 5) Costipamento a mano della sabbia avendo la massima cura che non rimangano zone vuote sotto il tubo e tra tubo e parete dello scavo
- 6) Posa di eventuale altra tubazione sul lato opposto dello scavo
- 7) Posa del 2° strato di sabbia a copertura della seconda tubazione
- 8) Costipamento a mano del 2° strato di sabbia
- 9) Riempimento fino alla mezzeria dello scavo con il materiale proveniente dallo scavo stesso
- 10) Posa dei nastri segnalatori: uno sulla tubazione porta cavi ed uno sulla mezzeria dell'eventuale seconda tubazione
- 11) Riempimento a strati della rimanente parte di scavo

Il riempimento dello scavo sarà effettuato con materiale proveniente dallo scavo depurato dagli inerti con diametro superiore ai 10 cm.

Il riempimento va eseguito per strati successivi di spessore pari a 30 cm che dovranno essere compattati ed eventualmente bagnati.

Il tubo porta cavi è fornito in rotoli da 50 m e pertanto le necessarie giunzioni fra i vari tratti dovranno essere eseguite mediante appositi manicotti utilizzando guarnizioni elastomeriche.

La posa delle tubazioni dovrà seguire un tracciato per quanto possibile rettilineo, evitando deviazioni, curve e variazioni di quota.

5.3 RETE GAS

5.3.1 Esecuzione rete gas

In generale la posa di rete gas dovrà avvenire, salvo diverse indicazioni della Direzione Lavori, nel seguente modo:

- collocazione della segnaletica stradale omologata conforme alle prescrizioni del Codice della Strada, di impianto semaforico quando previsto dalla competente Autorità, formazione del cantiere;
- ricerca dei servizi esistenti;
- taglio del manto stradale;
- demolizione della pavimentazione dove necessario;
- operazioni di scavo;
- formazione di nicchie quando necessario;
- posa della tubazione di allacciamento;
- posa del nastro segnalatore ad una profondità intermedia tra l'estradosso della condotta ed il piano finito;
- rinterro degli scavi, avendo cura di effettuare un costipamento ben curato;
- collaudo della nuova tubazione;
- collegamento della nuova tubazione alla rete esistente;
- spurgo della tubazione secondo le indicazioni della Direzione Lavori;
- compilazione del modulo PCS 01 M08 "Rilievi stradali" e consegna dello stesso presso l'Ufficio Tecnico Cartografico;
- se richiesto dalla D.L., compilazione del modulo PCS 01 M02 "Controllo delle costruzioni in cantieri e collaudi".
- ripristino di massicciata stradale ove necessario;
- ripristino piano stradale in tout-venant.

La Direzione Lavori si occuperà di richiedere le autorizzazioni ed eventuali ordinanze necessarie per l'esecuzione dei lavori.

5.3.2 Sospensione erogazione servizio gas

Per procedere alla sospensione dell'erogazione del servizio gas l'Impresa dovrà attenersi alle normative dettate dalla "Carta del Servizio Gas" di ASM Vigevano e Lomellina s.p.a. e più precisamente:

- nel caso di sospensioni programmate gas per interruzioni del servizio che interessino tutti i residenti di una strada o di un quartiere il tempo minimo di preavviso, da effettuarsi con cartelli segnaletici ben leggibili e mediante manifesti da affiggere in zona o presso le abitazioni, è di giorni tre;
- nel caso di sospensioni programmate gas per interruzione del servizio ad un solo allacciamento, anche condominiale, il tempo minimo di preavviso è di giorni uno, l'avviso dovrà essere esposto in posizione ben visibile in modo da essere visto dagli interessati.
- La durata delle sospensioni programmate non dovrà di norma superare le otto ore, la durata dovrà essere indicata nei manifesti che preavvisano la sospensione.
- nel caso di sospensione del servizio per eventi di forza maggiore, guasti o manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento degli impianti, l'impresa si impegna a limitare al minimo necessario i tempi di disservizio, sempre compatibilmente con i problemi tecnici insorti.

- L'Impresa è comunque tenuta ad avvisare la Direzione Lavori prima di provvedere alla sospensione dell'erogazione del servizio nel rispetto dei tempi sopra citati, in ogni caso la sospensione dell'erogazione va autorizzata dalla Direzione Lavori.

5.3.3 Saldatura dei tubi in acciaio

Tipologie di saldatura- diametri

Le giunzioni dei tubi in acciaio devono essere realizzate di norma mediante saldatura testa a testa ad arco elettrico o, come previsto dalle norme UNI 9165:2004 e UNI 9860:2006 in alcuni specifici casi, mediante saldatura ossiacetilenica.

Nella tabella A sono riportati i diametri per i quali è possibile ed in alcuni casi consigliabile la saldatura ossiacetilenica.

Preriscaldamento

In condizioni normali e per la tipologia di tubi prescelta per la costruzione delle reti gas fino ad una pressione max di esercizio inferiore o pari a 5 bar, non è necessario provvedere preliminarmente ad operazioni di preriscaldamento.

Questa operazione, da effettuarsi con adeguato cannello a GPL, riguarda una striscia di circa 10 cm vicino alle testate da saldare e deve essere eseguita quando ricorrono le seguenti condizioni:

- 1) temperatura esterna inferiore a 5°C (in questo caso basta preriscaldare fino a 50°C);
- 2) temperatura esterna inferiore a 0°C (in questo caso bisogna preriscaldare fino a 100°C);
- 3) saldatura di elementi in acciaio con spessori molto diversi (maggiori di 3 mm) tra loro;
- 4) tempo di attesa tra una passata e l'altra superiore a 6-8 minuti;
- 5) riparazione di saldature difettose;
- 6) lembi umidi o bagnati (preriscaldando si fa evaporare l'umidità);

In caso di temperatura esterna inferiore a - 10°C e in caso di pioggia/vento, le operazioni di saldatura vanno sospese (salvo che nel caso di pioggia si sia provveduto ad idonei ripari per il saldatore ed i lembi da saldare).

Saldature elettriche

Le saldature devono essere effettuate a riprese successive, senza soluzione di continuità, in modo comunque che la temperatura del giunto dopo la prima passata non scenda sotto 50°C.

Prima di provvedere alle passate successive e comunque dopo l'ultima passata è d'obbligo pulire adeguatamente con spazzole o mole la saldatura effettuata in modo da rimuovere scorie o impurità o materiali ossidati.

La sezione dei cordoni dovrà essere uniforme, a larghezza costante, priva di porosità.

Le saldatrici, le motosaldatrici, le linee elettriche di collegamento e gli accessori relativi dovranno essere mantenuti durante tutta la durata del lavoro in condizioni tali da assicurare la corretta esecuzione e la continuità del lavoro, nonché la sicurezza del personale.

Gli elettrodi dovranno essere conformi alla norma UNI EN ISO 2560: 2007.

Gli elettrodi basici dovranno essere ben secchi e asciutti. Gli elettrodi con rivestimento deteriorato dovranno essere scartati.

Saldature ossiacetileniche

Le saldature ossiacetileniche dovranno essere eseguite con l'utilizzo di filo ricotto di acciaio dolce, diametro 2 mm e tenore max di manganese 0,44%, e con tecnica ascendente.

Verifica delle saldature

La DL si riserva di far verificare le saldature con metodi distruttivi o non distruttivi con oneri a carico dell'appaltante. In caso di difetti o imperfezioni tali da far ritenere non idonee le saldature eseguite, la ditta appaltatrice sarà tenuta a sua cura e spese ai rifacimenti ed alle riparazioni del caso. Parimenti dovrà rifondere l'appaltante degli oneri sostenuti per le prove che hanno dato esito non positivo. Qualora più controlli effettuati sulle saldature dello stesso operatore dessero risultati negativi, la ditta appaltatrice è tenuta a provvedere alla sostituzione dello stesso. La scelta delle saldature sulle quali effettuare i controlli è di esclusiva competenza della DL.

La verifica, per reti ed allacciamenti in BP o MPA, potrà essere effettuata a discrezione della DL mediante controlli non distruttivi (gammagrafia o ultrasuoni).

La verifica, per reti ed allacciamenti in MPB (inf. a 5 bar), deve essere effettuata in ragione di una prova ogni duecento metri di rete da posare.

La DL si riserva di sottoporre a prova non distruttiva le saldature effettuate per l'inserimento di valvole, dielettrici ed altri accessori su condotte MPB già collaudate.

Qualifica dei saldatori

Le saldature potranno essere eseguite solo da operatori che siano stati qualificati prima dell'inizio dei lavori da enti primari quali, ad esempio, RINA, ISPESL e IIS per il tipo di saldature che andranno ad effettuare. In particolare dovranno essere qualificati in base alle norme UNI EN 287-1:2007 e UNI EN ISO 9606-4:2001 per saldatura elettrica od ossiacetilenica.

Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore è tenuto a consegnare alla DL l'elenco dei saldatori che saranno poi impiegati, con fotocopia del loro patentino.

Revisione ai rivestimenti e costruzione del rivestimento sulle giunzioni

Prima di calare i tubi nel letto di posa si deve procedere ad un'accurata revisione del rivestimento per individuarne e ripararne gli eventuali difetti. La riparazione si esegue asportando accuratamente tutta la parte danneggiata, pulendo a mezzo di spazzola metallica la superficie scoperta e verniciandola con primer, costituito da gomme e resine, che ha la funzione di assicurare l'ancoraggio del rivestimento al metallo.

Quando la vernice è asciutta al tatto, si applicano o il nastro termostringente o i nastri per la protezione contro la corrosione e per la protezione meccanica applicabili a freddo. La ricopertura deve estendersi con un buon margine sul contorno della parte lesionata.

La protezione della giunzione saldata viene eseguita come segue:

- pulizia a fondo di tutta la superficie da rivestire con spazzola metallica in modo che risulti esente da polvere, terra, scorie di saldatura, ecc.; una accurata pulizia deve essere effettuata anche su un tratto di 10 ÷ 15 cm del rivestimento esistente sui tubi nelle parti adiacenti alla zona metallica nuda;
- applicazione sulle parti sopra indicate, rese pulite ed asciutte, di almeno una mano di primer;
- applicazione, dopo che la pellicola di vernice è ben essiccata, del nastro termostringente o dei nastri per la protezione meccanica e contro la corrosione applicabili a freddo, eventualmente con l'uso di mastice per meglio modellare le superfici da ricoprire, con l'avvertenza che i nastri siano applicati ad elica con adeguata sovrapposizione evitando la formazione di grinze o bolle d'aria;
- riscaldamento del termostringente, nel caso venga adottata questa soluzione, per favorire l'unione dei vari elementi che formano il rivestimento;
- controllo eventuale con un rivelatore elettrico a scintilla (detector) della continuità del rivestimento;

Potranno essere accettate altre modalità di ricostruzione del rivestimento purché concordate con la Direzione Lavori che si riserva di controllare con propri apparecchi la congruità del rivestimento in termini di isolamento.

Le operazioni di ripristino o costruzione in cantiere del rivestimento non possono essere eseguite su superfici umide.

Giunzione di tubi, raccordi e accessori in acciaio

La giunzione tra gli elementi in acciaio deve essere effettuata di regola mediante saldatura di testa con procedimento elettrico ad arco.

Per reti ed allacciamenti interrati la saldatura ossiacetilenica è ammessa per i seguenti diametri, in relazione a quanto previsto dalla norma UNI 9165:2004 art. 4.1.1 e dalla norma UNI 9860:2006 art. 6.2.2.1

Reti ed allacciamenti interrati/aerei in BP e MPA	1"	1"1/4	1"1/2	2"	2"1/2	3"
Reti ed allacciamenti interrati/aerei in MPB	1"	1"1/4	1"1/2	2"	***	***

La giunzione dell'organo di presa alla rete di distribuzione deve essere sempre eseguita con procedimento ad arco elettrico.

La saldatura di testa con procedimento ad arco elettrico deve essere effettuata mediante l'utilizzo di elettrodo cellulosico con tecnica ascendente (CA), di elettrodo cellulosico con tecnica discendente (CD) e di elettrodi basici (B). Sono stabilite le modalità di esecuzione per le prime passate e per le passate di riempimento oltre al numero complessivo delle passate.

Diametri esterni	Elettrodi/tecnica 1° passata	Elettrodi/tecnica riempim.	Numero delle passate
Diam. 48,3 mm	CA	CA - B	2
Diam. 60,3 mm	CA	CA - B	2
Diam. 88,9 mm	CA	CA - B	2
Diam. 114,3 mm	CA	CA - B	2
Diam. 168,3 mm	CA	CA - B - CD	3
Diam. 219,1 mm	CA	CA - B - CD	3
Diam. 273,0 mm	CA	CA - B - CD	3
Pezzi speciali diam. > 88,9	CA	CA - B	2/3
Pezzi speciali diam. ≤ 88,9	CA	CA	2
Inserimenti a TI	CA	CA - B	2/3

La giunzioni filettate, con filettatura UNI EN 10266-1:2006 e UNI EN 10266-2:2006, sono ammesse solo in BP per condotte aeree aventi DE ≤ 88,9 mm

5.3.4 Saldatura dei tubi in PE

Tipologie di saldatura- diametri

Le giunzioni dei tubi in PE devono essere realizzate di norma mediante saldatura testa a testa per fusione o con raccordi di PE elettrosaldabili, come previsto dalle norme UNI 9165:2004 e UNI 9860:2006.

I raccordi elettrosaldabili vengono utilizzati di norma per i tubi forniti in rotoli e per le tubazioni aventi diametro minore od uguale a 63 mm oltre che per i casi di manutenzioni – riparazioni – inserimenti – collegamenti a condotta esistente - saldatura tra elementi di spessore diverso in cui la soluzione del raccordo è tecnicamente quella corretta o l'unica possibile.

Saldatura a manicotto termico

La saldatura a manicotto termico si esegue riscaldando elettricamente una resistenza contenuta nel manicotto stesso e producendo quindi il calore necessario per portare alla fusione il polietilene. Questa operazione viene effettuata attraverso apposita saldatrice i cui dati devono essere preventivamente forniti alla DL. L'operazione di saldatura, così come per le saldature testa a testa:

- deve essere eseguita nel rispetto dei parametri e delle caratteristiche di impiego forniti dalla ditta costruttrice;
- deve essere eseguita in condizioni di tempo accettabili, evitando di intervenire su superfici umide o durante periodi di pioggia, neve, etc..che possono compromettere la qualità del risultato (non si opera quando la temperatura esterna è sotto 0°C o sopra 40°C e quando ci sono cattive condizioni

- atmosferiche o raggi solari troppo forti è necessario proteggere la zona interessata con gli opportuni accorgimenti);
- deve essere eseguita in modo tale da evitare bruschi raffreddamenti della stessa saldatura e da evitare inopportune tensioni di carattere meccanico sulla giunzione durante il periodo del raffreddamento;
 - deve essere contrassegnata con scritta indelebile attraverso la quale si possa, anche nel tempo, arrivare alla conoscenza del saldatore e della data ed ora di esecuzione.

Saldatura testa a testa

I tubi da saldare sono allineati e bloccati con due ganasce collegate con un sistema che ne permetta l'avvicinamento. Tale sistema deve poter dare una pressione controllata sulla superficie di contatto. Il termoelemento viene inserito tra le testate che verranno spinte contro la sua superficie. Il materiale passa allora allo stato plastico formando un leggero rigonfiamento. Viene quindi estratto il termoelemento e le due estremità vengono spinte una contro l'altra alla pressione indicata finché il materiale non ritorna allo stato solido. La saldatura eseguita non deve essere rimossa se non quando la zona saldata si sia raffreddata alla temperatura di circa 60°C.

Nel caso di saldatura testa a testa devono essere rispettate le indicazioni già riportate per la saldatura con manicotto termico.

I collegamenti a condotte di materiale diverso vengono effettuati mediante idonei raccordi di transizione.

Verifica delle saldature in PE

La DL si riserva di far verificare le saldature con metodi distruttivi con oneri a carico dell'appaltante. In caso di difetti o imperfezioni tali da far ritenere non idonee le saldature eseguite, la ditta appaltatrice sarà tenuta a sua cura e spese ai rifacimenti. Parimenti dovrà rifondere l'appaltante degli oneri sostenuti per le prove che hanno dato esito non positivo. Qualora più controlli effettuati sulle saldature dello stesso operatore dessero risultati negativi, la ditta appaltatrice è tenuta a provvedere alla sostituzione dello stesso. La scelta delle saldature sulle quali effettuare i controlli è di esclusiva competenza della DL che ha la facoltà di prelevare campioni, per ogni tipo di saldatura, da sottoporre a prova nella misura di n° 1 campione ogni 1000 metri di rete posata, con un minimo di due campioni.

Per la miglior garanzia sulla efficienza delle saldatrici, queste dovranno essere sottoposte a revisione ogni due anni in relazione a quanto prescritto dalle norme vigenti.

Giunzione di tubi, raccordi e accessori in polietilene

La giunzione degli elementi in polietilene può essere realizzata mediante saldatura di testa per fusione o mediante saldatura per elettrofusione con raccordi elettrosaldabili (questa tecnica deve essere utilizzata per la saldatura di tubi forniti in rotoli).

I raccordi elettrosaldabili vengono utilizzati di norma per tubazioni aventi diametro uguale o inferiore a DE 63 mm

Per i diametri superiori la giunzione viene realizzata con saldatura di testa per fusione, esclusi i casi di manutenzioni e/o riparazioni e/o inserimenti oltre ai casi di saldatura di tubi di spessore diverso.

La giunzione dell'organo di presa deve essere effettuata mediante saldatura per elettrofusione con organi a sella (collari) od a manicotto.

Qualifica dei saldatori di tubi in PE

Le saldature potranno essere eseguite solo da operatori che siano stati qualificati prima dell'inizio dei lavori da enti primari quali, ad esempio, RINA, ISPEL e IIS per il tipo di saldature che andranno ad effettuare. In particolare dovranno essere qualificati in base alle norme UNI 9737:2007 per saldatori di polietilene.

Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore è tenuto a consegnare alla DL l'elenco dei saldatori che saranno poi impiegati, con fotocopia del loro patentino.

5.3.5 Posa delle condotte in acciaio e in PE

Dopo la verifica delle condizioni della condotta si potrà procedere alla sua posa dopo aver verificato la congruità del letto di posa in sabbia.

L'operazione deve essere eseguita con cura, attenzione ed adeguati mezzi d'opera onde evitare deformazioni e guasti al loro rivestimento (tubi in acciaio) o alla loro superficie (tubi in PE) e onde evitare di far introdurre nello scavo materiali quali i sassi etc.

Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti in modo che la condotta appoggi in modo uniforme e continuo sul letto di posa.

Prima del completamento del rinterro dovrà essere steso un apposito nastro di segnalazione contenente la scritta "attenzione tubo gas"

Durante la posa della condotta dovranno essere osservate le prescrizioni di leggi o di norme vigenti (norma UNI 9165:2004, norma UNI 9860:2006, DM 24-11-84, DM 16-11-99) che regolamentano insieme ad altre (vedi norme CEI) alcuni aspetti e problemi che normalmente si riscontrano durante i lavori per la costruzione di una rete interrata.

In particolare dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute negli Allegati dalla lettera A alla lettera E, con riferimento:

- allegato A per quanto riguarda la distanza dai fabbricati per reti ed allacciamenti gas;
- allegato B per la profondità di interramento per reti ed allacciamenti gas;
- allegato C per parallelismi con reti gas;
- allegato D per sovrappassi con rete gas;
- allegato E per sottopassi con reti gas.

Per quanto riguarda le tubazioni da collocare lungo il fianco di ponti o strutture a cielo aperto, si dovranno rispettare le indicazioni progettuali di volta in volta fornite dal committente anche in ragione delle prescrizioni fornite dalla proprietà delle strutture.

Le protezioni alle condotte, nel caso di attraversamenti di strade importanti, di linee ferroviarie o di corsi d'acqua, sarà effettuata con tubi in acciaio (indispensabile quando si fa ricorso a macchina spingitubo) o con tubi in PVC, con o senza distanziatori in plastica in relazione alla tipologia dei tubi da proteggere e di quelli di protezione, con l'avvertenza che i tubi dovranno comunque essere elettricamente isolati.

Per quanto riguarda i diametri delle condotte di protezione si dovranno rispettare di norma le seguenti prescrizioni:

Diam. tubo da proteggere in PE	50 mm	63/90 mm	125 mm	180 mm	225 mm
Diam. tubo da proteggere in acc.	60,3 mm	88,9 mm	114,3 mm	168,3 mm	219,1 mm
Diam. tubo protezione in PVC	100 mm	160 mm	200 mm	250 mm	300 mm
Diam. tubo protezione in acciaio	114,3 mm	168,3 mm	219,1 mm	273,0 mm	323,9 mm

Si procederà alla posa di distanziatori nel caso di protezione con tubo in acciaio, sia per tubi in acciaio sia per tubi in PE.

5.3.6 Sfiati

In base a quanto previsto dall'art. 3.5.8 della norma UNI 9165:2004, gli sfiati devono essere costruiti:

- a) sulle opere di drenaggio o sulle opere di protezione destinate a consentire la riduzione della distanza di sicurezza delle condotte dai fabbricati;
- b) sulle opere di protezione destinate a consentire la riduzione della distanza dalle canalizzazioni interrate nel caso di posa in parallelismo per lunghezze maggiori di m. 150;

Non sono richiesti gli sfiati in caso di opere di protezione per sovrappassi, sottopassi (FFSS escluso), profondità interrimento inferiori di quelle prescritte e parallelismi con altre reti per lunghezze inferiori a 150 metri.

Gli sfiati devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) per sfiati destinati alla evacuazione del gas, l'altezza del tubo di sfiato deve avere una altezza minima rispetto al piano di campagna pari a m. 2;
- b) per sfiati destinati a favorire la circolazione dell'aria, l'altezza del tubo di sfiato non deve essere superiore a m. 0,70;

Gli sfiati debbono essere collegati al tubo guaina mediante idoneo collare (in caso di tubo in acciaio si può eseguire direttamente la giunzione saldata). Il tubo di sfiato, normalmente di diametro 2", deve essere del tipo rivestito con PE per la parte interrata e di tipo grezzo da verniciare per la parte fuori terra. Nella parte esterna deve essere saldato un manicotto in acciaio di diametro ½" con chiusura mediante tappo maschio zincato in ghisa, filettato, per la verifica delle fughe gas. In cima allo sfiato deve essere posato un esalatore in lega leggera.

5.3.7 Valvole di intercettazione - scarichi

In relazione a quanto previsto dagli articoli 3.5.1 e 3.5.2 della norma UNI 9165:2004, nelle reti in MPB deve essere installato un organo di intercettazione per ogni tratto di lunghezza massima di 2 km e comunque per le diramazioni di maggiore importanza.

Nel caso di più diramazioni che non rientrino tra quelle di maggiore importanza si provvede alla posa di una valvola di intercettazione sulla rete principale per tratti di lunghezza non superiore a 800 metri.

Per l'intercettazione del gas saranno posate valvole in acciaio con otturatore a sfera conformi alle norme UNI 9734:1991, complete di prolunghie e/o di riduttori che ne rendano agevole la eventuale chiusura od apertura.

Per consentire lo svuotamento dei tratti di condotta, l'eventuale immissione di gas inerte o una eventuale operazione di "estrazione" attraverso sistemi adeguati, dovranno essere installati idonei scarichi – possibilmente in corrispondenza alle valvole – posati in modo tale da consentire eventuali operazioni di scarico senza pregiudizio della sicurezza di persone o di cose.

Gli scarichi devono essere costruiti in modo tale da rendere possibile rapidi collegamenti di apparati mobili e l'utilizzo di chiusure di sicurezza (flange cieche, tappi, etc.)

Il montaggio di tutti gli organi di intercettazione deve essere effettuato con valvola in posizione aperta e durante la saldatura si deve provvedere al raffreddamento del corpo della valvola con stracci o spugne bagnate, al fine di evitare possibili danni alla stessa.

Per gli scarichi si utilizzano di norma tubi in acciaio e valvole in acciaio di diametro 1" per condotte fino al DE 90 in PE e 88,9 mm in acciaio e di diametro 1 ½" per condotte dal DE 125 al DE 180 mm in PE e dal DE 114,3 mm al DE 168,3 mm in acciaio. Per diametri superiori si utilizzano tubi e valvole in acciaio di diametro 2".

Sulle condotte in MPB (art. 3.5.2 della norma UNI 9165:2004) deve essere installato almeno uno scarico per ogni tronco ottenuto dal sezionamento di cui all'art. 3.5.1 della stessa norma.

Per l'unione di tratti in acciaio con tubi in PE dovranno essere utilizzati idonei raccordi metallo-plastici. La parte metallica dovrà essere adeguatamente rivestita e protetta.

Di norma, salvo diversa disposizione della DL, la valvola di intercettazione e i due scarichi sono montati in modo tale da essere contenuti in un unico pozzetto 60 x 60 cm.

5.3.8 Opere speciali – attraversamento di corsi d'acqua

Fatta salva la autorizzazione dell'Ente proprietario del corso d'acqua, con le indicazioni che potranno dallo stesso essere fornite, l'attraversamento potrà avvenire, anche in relazione al fatto che ci sia o non ci sia il ponte:

- posizionando la tubazione sopra la struttura dell'opera, sotto la massicciata stradale o il marciapiede, con o senza protezioni in base alla profondità di interrimento possibile;
- ancorando la condotta all'esterno della struttura, se ci sono le condizioni per poter fissare adeguatamente mensole e tubi;
- passando in subalveo, con o senza l'utilizzo di macchina spingitubi.

Posizionamento sopra la struttura dell'opera

Resta la soluzione tecnicamente preferibile e che presenta meno problemi: deve essere rispettata la profondità di interrimento, con o senza protezioni, anche in base alla pressione di esercizio.

Sistemazione della condotta all'esterno della struttura del ponte

Questa soluzione può essere realizzata ancorando il tubo alle strutture portanti del ponte in modo tale che comunque non si scenda oltre il filo dell'intradosso.

Vanno utilizzati tubi grezzi protetti con adeguato ciclo di verniciatura e di spessore minimo pari a quello indicate nelle tabelle per tubi in acciaio SS o HFI W.

L'ancoraggio deve essere realizzato, in base alle caratteristiche del ponte e del luogo:

- con mensole ad ancoraggio laterale;
- con mensole tipo ad incastro, con sostegno anche dalla parte inferiore;
- con supporti a sospensione;
- con supporti da appoggio;

In ogni caso, al fine di consentire lo scorrimento della condotta e di isolarla elettricamente dalla struttura, saranno utilizzati rulli isolanti di sostegno.

La freccia massima ammissibile, nelle condizioni di carico predeterminate (tubo pieno d'acqua, carico concentrato di 100 Kg) è pari a 1/500 della luce netta tra gli appoggi, tenendo conto di una sollecitazione massima per l'acciaio pari a 1600 kg/cmq.

In relazione al diametro dei tubi viene stabilita in modo prudenziale la distanza massima tra gli appoggi in modo che la freccia rientri entro i limiti di cui sopra, con tolleranza max per la distanza stessa e in casi particolari, del + 10%

Diam. tubo	60,3 mm	88,9 mm	114,3 mm	168,3 mm	219,1 mm	273,0 mm
Max distanza	2,50 metri	3,50 metri	4,50 metri	6,00 metri	8,00 metri	9,00 metri

Si deve avere la massima cura nel posizionare i sostegni alla stessa quota in modo che la tubazione appoggi con certezza sui rulli di sostegno, verificando ad opera eseguita che gli stessi consentano lo scorrimento desiderato. In mezzeria la condotta va assicurata alla struttura mediante idonea staffa in nylon.

Per quanto riguarda i problemi di dilatazione, al fine di evitare questioni di sollecitazioni dovute alle escursioni termiche, è prevista la costruzione di sbracci di dilatazione verticale con diverse soluzioni, da posarsi nelle immediate vicinanze del punto di appoggio del tubo fuori dalla luce del ponte (a circa 40-70 cm) o in alternativa la posa di compensatori.

Non si provvede alla costruzione di dilatatori quando la luce netta del ponte è inferiore a 10 metri, provvedendo in questo caso – se i tubi sono in posizione soleggiata – a diversa protezione dai raggi del sole.

Gli sbracci di dilatazione sono costruiti inserendo nella condotta in costruzione un raccordo ad U formato:

- da quattro curve a 90°;
- da due tratti verticali di tubazione che danno lo sbraccio;
- da un tratto orizzontale (più in basso rispetto al piano della condotta) lungo un quarto dello sbraccio;

oppure sono costruiti alzando il piano della condotta attraverso gli sbracci di dilatazione (uno da una parte, l'altro dall'altra rispetto al ponte) appena dopo l'appoggio fuori dalla luce del ponte, in modo da formare una U rovesciata lunga quasi come la luce del ponte ed alta come lo sbraccio.

L'altezza degli sbracci in cm (distanza da centro tubo a centro tubo dei tubi paralleli in orizzontale) è desumibile dalla seguente tabella, in relazione ai diametri della condotta ed alla luce del ponte

Diametro del tubo	Luce 10-15 metri	Luce 15-25 metri	Luce 25-50 metri
60,3 mm	70 cm	100 cm	130
88,9 mm	85 cm	120 cm	155
114,3 mm	95 cm	130 cm	165
168,3 mm	110 cm	155 cm	200
219,1 mm	120 cm	170 cm	220
273,0 mm	130 cm	190 cm	250

In alternativa alla costruzione degli sbracci è possibile la posa di compensatore di dilatazione con attacchi a saldare.

Passaggio in subalveo

La profondità di interrimento deve essere almeno di 1 metro.

Nel caso la tubazione venga posata in terreno senza alcuna presenza o spinta di acqua si potranno utilizzare le condotte usuali protette da un tubo in PVC (con chiusura mediante nastro o manicotto termorestringente) e l'interrimento sarà effettuato con gli accorgimenti abituali. In relazione alla specifica situazione ed agli accordi presi con la proprietà del corso d'acqua, il tubo in PVC potrà essere contenuto in una getto di CLS.

Nel caso invece di accertata o studiata mobilità del fondo la profondità di posa dovrà essere portata fino ad un minimo di metri due sotto il piano di scorrimento dell'acqua e comunque nel rispetto degli studi geologici effettuati.

Qualora ci si trovi in presenza di acqua e quindi di spinta idrostatica, si provvederà alla posa di tubi con spessore maggiorato per l'autoaffondamento oppure ad operazioni di appesantimento ed ancoraggio, tenendo conto della spinta in Kg/m dell'acqua del subalveo sulle condotte desumibile dalla seguente tabella:

Diam. tubo	88,9 mm	114,3 mm	168,3 mm	219,1 mm	273,0 mm
Spinta H2O	7,5 kg/m	12,3 kg/m	25,4 kg/m	42,4 kg/m	64,5 kg/m

5.3.9 Collaudi

Con riferimento alla prova a pressione prevista dalla norma UNI 9165:2004, i tronchi devono essere interrati ad eccezione delle testate degli stessi; la prova deve essere eseguita idraulicamente, ma è consentito l'uso dell'aria o di altro gas inerte purché si adottino tutti gli accorgimenti necessari ai fini della sicurezza.

La pressione massima di prova non deve superare la pressione di prova idraulica in officina per i tubi ed i raccordi e la pressione di collaudo per gli accessori.

La prova consiste nel sottoporre la condotta ad una pressione pari ad almeno:

- per condotte di 4° Specie (MPB) : 1,5 volte la pressione massima di esercizio;
- per condotte di 6° e 7° Specie (MPA e BP) : 1 bar.

La prova è considerata favorevole se, ad avvenuta stabilizzazione delle condizioni di prova, la pressione si mantiene costante, a meno di variazioni dovute alla temperatura, per almeno 24 ore.

Per quanto riguarda gli allacciamenti la prova prevista dalla norma UNI 9860:2006 consiste nel sottoporre la condotta ad una pressione pari ad almeno:

- per tubazioni in media pressione: 1,5 volte la pressione massima di esercizio (pari a 5 bar con durata 24 ore riducibile a 4 ore nel caso di volume d'aria inferiore a 4 mc)
- per condotte di 7° Specie: 1 bar con durata 30 minuti

Per i collaudi si fa riferimento all' *Allegato F*.

Per i collaudi vanno utilizzati manografi o manometri aventi le seguenti caratteristiche:

- a) il fondo scala degli strumenti deve essere tale che il valore della pressione di prova sia contenuta tra il 25% e il 75% del valore di fondo scala;
- b) l'errore massimo consentito dello strumento deve essere pari all'1%.

I manometri e i manografi usati per il collaudo di reti in BP o MPA devono avere fondo scala 2 bar (con una tolleranza del $\pm 25\%$) mentre i manometri ed i manometri usati per il collaudo di reti in MPB devono avere fondo scala 10 bar (con una tolleranza $\pm 10\%$)

Per quanto riguarda i manografi (registratori di pressione) sono richiesti

- a) nastro diagrammabile o diagramma con suddivisione del campo in valori percentuali;
- b) velocità di movimento tale che non ci possano essere sovrapposizioni nelle 24 ore.

Il nastro diagrammabile deve essere sottoscritto da Impresa e DL dopo la ultimazione del collaudo.

Gli strumenti devono essere forniti dall'Impresa, salvo diversa indicazione della DL, e dovranno essere tutti verificati con strumenti di proprietà della committenza.

Per ogni collaudo si provvederà alla redazione di un verbale al quale deve essere allegato il diaframma registrato con l'andamento della pressione. Tale verbale deve essere firmato da Impresa e DL.

Il collaudo è considerato favorevole se la pressione si è mantenuta costante nel periodo di prova, a meno delle variazioni dovute alla temperatura.

In caso di dubbi od anomalie la DL ordinerà la ripetizione delle prove di tenuta.

5.3.10 Esecuzione di allacciamenti gas – opere idrauliche

Si fa riferimento alle prescrizioni della norma UNI 9860: 2006 relativa agli impianti di derivazione di utenza in generale ed al DM 24-11-84 con le modifiche introdotte dal DM 16-11-99.

Esecuzione di allacciamenti interrati

In generale l'esecuzione di allacciamenti gas interrati dovrà avvenire, salvo diverse indicazioni della Direzione Lavori, nel seguente modo:

- collocazione della segnaletica stradale omologata conforme alle prescrizioni del Codice della Strada, di impianto semaforico quando previsto dalla competente Autorità, formazione del cantiere;
- ricerca dei servizi interrati esistenti;
- taglio del manto stradale bitumato (quando presente);
- demolizione della pavimentazione (quando presente);
- operazioni di scavo;
- formazione di nicchia in corrispondenza del punto di derivazione dalla rete di distribuzione;
- saldatura del TI di presa o costruzione dell'organo di presa in base al tipo di tubazione stradale ed alla pressione di esercizio;
- formazione del letto di posa in sabbia;
- posa della condotta interrata e di quella aerea ante valvola, con la posa degli accessori necessari (valvola di intercettazione in ottone, dielettrico per le condotte in acciaio ,etc..)
- collaudo della derivazione;
- esecuzione del foro di presa con successiva saldatura del tappo in acciaio (per derivazioni in acciaio) o posa del tappo in materiale plastico (per derivazioni PE);
- eventuale posa del riduttore d'utenza;
- ricostruzione del rivestimento in caso di tubazioni in acciaio;
- copertura e rinfilanchi con la sabbia;
- posa del nastro segnalatore ad una profondità intermedia tra l'estradosso della condotta ed il piano finito;
- compilazione del modulo PCS 01 M08 "Rilievi stradali" e consegna dello stesso presso l'Ufficio Tecnico Cartografico;

- se richiesto dalla D.L., compilazione del modulo PCS 01 M02 "Controllo delle costruzioni in cantieri e collaudi".
- rinterro degli scavi con un costipamento ben curato;
- ripristino della massicciata stradale;
- ripristino piano stradale in base alla tipologia della pavimentazione preesistente o in base alle prescrizioni dell'Ente proprietario della strada entro 5 giorni dal termine dei lavori di allacciamento.

L'Impresa si impegna a comunicare alla Direzione Lavori la data e l'ora di inizio dei lavori, almeno 48 ore prima. La Direzione Lavori si occuperà di richiedere le autorizzazioni ed eventuali ordinanze necessarie per l'esecuzione dei lavori.

Tipologie degli allacciamenti

In base alle indicazioni progettuali ed alle indicazioni della DL, gli allacciamenti interrati (impianti di derivazione d'utenza) potranno essere costruiti

- a) con tubazioni in acciaio
 - b) con tubazioni in polietilene
- e potranno, a titolo esemplificativo, essere realizzati
- a) a filo recinzione
 - b) a filo fabbricato con nicchia e traccia per il tubo impermeabili al gas
 - c) a filo fabbricato in sporgenza
 - d) a filo di idoneo contenitore, anche in muratura, riservato per la posa di più contatori in batteria
- Gli allacciamenti saranno del tipo aereo per tutte le derivazioni fatte da colonne montanti o sottocolonne.

La minima profondità di interrimento degli allacciamenti deve essere di 50 cm per quelli in BP e MPA e di 90 cm per quelli in MPB, secondo quanto indicato nella tabella di riferimento.

Movimentazione

Per le operazioni di carico, trasporto, scarico, accatastamento, conservazione dei materiali e collocazione dei tubi in prossimità del luogo di esecuzione dell'allacciamento, si fa riferimento a quanto precedentemente riportato al punto 5.1.2.

5.3.11 Allacciamenti con tubi in acciaio

Per la tipologia e per le verifiche delle saldature, per la qualifica dei saldatori e per la ricostruzione dei rivestimenti valgono le prescrizioni di cui agli art. 5.3.3 e 5.3.4 del presente capitolato.

La giunzione del TI di presa sulla condotta stradale va sempre fatta con saldatura elettrica.

Allacciamenti in BP

Il TI di presa deve comprendere, nella parte in cui viene introdotta la macchina foratubi, un manicotto in acciaio con tappo maschio pure in acciaio da utilizzare per la prova di tenuta e per la successiva saldatura, in modo che non restino parti di tubazione interrata con giunzione a filetto. In alternativa, e solo su espressa indicazione della DL, il tappo potrà essere del tipo femmina in ghisa malleabile zincata.

Allacciamenti in MPA o MPB

Nel caso di allacciamenti su reti in MPB il TI di presa deve comprendere un dispositivo di chiusura che sarà accessibile da un pozzetto con chiusino tronco conico (con un tubo in PVC diametro 100 mm sottostante) nel caso di allacciamento di diametro superiore a 33,7 mm (1")

Nel caso di allacciamento in MPB con un tubo di diametro pari a 1" è utilizzabile un dispositivo automatico di intercettazione.

Gli impianti di derivazione aerea sono costruiti con tubi zincati e raccordi in ghisa malleabile zincati.

5.3.12 Allacciamenti con tubi in PE

Per gli allacciamenti in PE si devono utilizzare solo tubi della serie spessore S5.

Allacciamenti con tubi in PE su reti in acciaio BP o MPA

La giunzione del TI di presa sulla condotta stradale va sempre fatta con saldatura elettrica.

Il TI di presa deve comprendere, nella parte in cui viene introdotta la macchina foratubi, un manicotto in acciaio con tappo maschio pure in acciaio da utilizzare per la prova di tenuta e per la successiva saldatura, in modo che non restino parti di tubazione interrata con giunzione a filetto. In alternativa, e solo su espressa indicazione della DL, il tappo potrà essere del tipo femmina in ghisa malleabile zincata.

Sul TI di presa va saldato il raccordo di transizione PE-acciaio in modo da poter continuare con l'allacciamento in tubi di PE.

Allacciamenti con tubi in PE su reti in acciaio MPB

Nel caso di allacciamenti su reti in MPB e per un diametro del tubo di allacciamento in PE superiore a 32 mm il collare di presa deve comprendere un dispositivo di chiusura che sarà accessibile da un pozzetto con chiusino tronco conico (con un tubo in PVC diametro 100 mm sottostante).

Nel caso di allacciamenti su reti in MPB e per diametro del tubo di allacciamento in PE pari a 32 mm, il collare di presa non deve contenere un dispositivo di chiusura ma si deve utilizzare un dispositivo automatico di intercettazione tipo Gas Stop installato appena dopo il raccordo di transizione senza la necessità di costruzione del pozzetto.

Allacciamenti con tubi in PE su reti in polietilene BP o MPA

Il collegamento alla rete in PE viene fatto con un collare di presa elettrosaldabile per allacciamenti fino al DE 63 mm o con taglio della tubazione ed inserimento di TI in relazione al diametro della rete e dell'allacciamento (dal DE 90 mm al DE 125 mm).

Le operazioni di inserimento devono essere eseguite secondo le prescrizioni che verranno nel seguito indicate.

La parte in PE non interrata e quella appena sotto il livello del terreno per una lunghezza minima di 10 cm devono essere protette, in base alle indicazioni della DL, con una delle modalità sottoindicate:

- tubo rigido in PVC con giunto a bicchiere;
- tubo corrugato;
- tubo guaina d'acciaio zincato o verniciato.

Nel punto dove termina la guaina va utilizzato un nastro di protezione meccanica.

La valvola di intercettazione da usarsi nel caso di allacciamenti in PE deve essere del tipo con attacco per tubo PE protetto da tubo in acciaio.

Allacciamenti con tubi in PE su reti in polietilene MPB

Il collegamento alla rete in PE viene effettuato con un collare di presa in carico elettrosaldabile con valvola nel caso di allacciamenti con diametro esterno maggiore di 32 mm e con dispositivo di intercettazione automatica tipo Gas Stop nel caso di allacciamenti con diametro esterno di 32 mm.

Per la parte in PE non interrata valgono le indicazioni riportate prima riportate.

Per quanto riguarda la distanza dai fabbricati si fa riferimento al DM 16-11-99 e al DM 24-11-84 ed in particolare:

- per gli allacciamenti con DE inferiore o uguale a 50 mm non c'è nessuna distanza da rispettare (salvo quella di 1 metro dalla proprietà vicina prevista dall'art. 889 del Codice Civile) a condizione che i tubi non entrino prima del riduttore d'utenza nel fabbricato e siano adeguatamente protetti dalle sollecitazioni meccaniche nella parte interrata con guaina in materiale plastico o tubo corrugato nell'ambito di una fascia di rispetto di almeno metri due dal filo fabbricato;
- per gli allacciamenti con DE superiore a 50 mm la tubazione in PE esercita in MPB deve stare ad una distanza minima di sicurezza di 2 metri rispetto al filo fabbricato;

Nel caso di utilizzo del dispositivo di intercettazione automatica vanno rispettate le seguenti precauzioni ed adottati i seguenti accorgimenti:

- operare in modo che durante le operazioni di pulizia e di raschiatura non vengano introdotti nel dispositivo impurità tali da comprometterne il funzionamento;
- operare in modo tale che nei momenti successivi alla foratura non vengano provocati flussi eccessivi che possono (come è nella ratio del dispositivo) provocarne la chiusura;
- posizionare l'etichetta autoadesiva fornita a corredo del dispositivo all'interno della cassetta contenente il GRU

In ogni caso le operazioni riarmo e chiusura possono essere effettuate solo da tecnici del Committente.

5.3.13 Collaudo degli allacciamenti

In relazione a quanto previsto dall'art. 9 della norma UNI 9860:2006 le prove di tenuta a pressione vanno effettuate prima del foro di presa con la valvola di intercettazione fuori terra già posata e con l'eventuale valvola sul TI di presa chiusa.

Nel caso di nuove reti è possibile collaudare contemporaneamente rete ed allacciamenti interrati dopo la esecuzione del rinterro e previa esecuzione del foro di presa.

Gli allacciamenti aerei vanno collaudati con valvola di presa e rubinetto contatore chiusi.

I valori di pressione ed i tempi di collaudo sono riportati nell'Allegato F

La prova di pressione viene considerata favorevole quando non si verificano cadute di pressione a meno delle variazioni dovute alla temperatura.

Per ogni prova di tenuta deve essere compilato verbale di collaudo.

5.3.14 Riduttori d'utenza

La messa in servizio dei regolatori d'utenza può essere effettuata solo dall'Ente gestore del servizio. L'Impresa Appaltatrice deve limitarsi ai soli interventi di installazione lasciando chiuse le valvole di intercettazione prima e dopo il riduttore-regolatore.

5.3.15 Inserimenti in gas - riparazioni

Gli interventi su reti in esercizio che interessano:

- l'inserimento di TI per derivare nuove reti od allacciamenti;
- l'inserimento di dielettrici, valvolame o accessori;
- l'inserimento di tratto di tubazione in sostituzione di analogo tratto danneggiato od ammalorato;

devono essere effettuati nel rispetto di procedure e cautele che consentano di operare in assoluta sicurezza e di limitare al minimo il disagio dell'utenza .

Per questi motivi gli interventi dovranno essere effettuati nel rispetto delle seguenti condizioni:

- utilizzo di attrezzature del tipo "senza fuoriuscita di gas " che siano in grado di bloccare in modo ottimale l'afflusso di metano;
- costruzione di idoneo by-pass per non togliere, nei limiti del possibile, il servizio all'utenza nel caso di tubazione in antenna

5.3.16 Inserimenti in rete gas BP costruita con tubi di acciaio

Di norma sarà utilizzato un sistema di otturazione senza fuoriuscita di gas per basse pressioni dal DN 50 al DN 400 (tipo INTRO/BAG della ditta Ravetti o tipo MAB della ditta Williamson);

Le operazioni da effettuare, per ciascuno dei due interventi necessari per bloccare l'afflusso di gas, possono così riepilogarsi:

- saldatura di un manicotto sagomato in acciaio con doppia filettatura;
- foratura della tubazione con apposita macchina foratubi;
- introduzione del tappo sotto pressione;
- introduzione di n. 2 palloni otturatori, loro gonfiaggio e controllo della pressione con idoneo manometro;

- utilizzo del tubo guida centrale per realizzare una guardia idraulica di sicurezza con l'immissione di acqua tra i due palloni otturatori (poi estraibile) o in alternativa uso dello stesso tubo guida come sfiato;
- costruzione di by-pass se necessario.

Una volta controllata l'efficacia delle operazioni eseguite si provvede al taglio della tubazione mediante l'uso di idoneo tagliatubi meccanico e quindi alle normali operazioni di saldatura di quello che si deve inserire.

Ultimate le operazioni di saldatura si provvederà alla estrazione dell'acqua (se immessa) e dei palloni otturatori, provvedendo a chiudere le forature con tappi maschi filettati in acciaio da saldare o con altra modalità indicata dalla DL.

Dopo la verifica sulle saldature si provvederà alla ricostruzione dei rivestimenti.

In alternativa e su approvazione della DL, senza maggiori onere per il Committente, potrà essere utilizzata idonea macchina tamponatrice.

5.3.17 Inserimenti in rete gas MPA o MPB costruita con tubi di acciaio

Per le reti in MPA si può procedere in modo analogo a quello prima indicato per le tubazioni in BP.

Per le reti in MPB si può procedere unicamente con macchina tamponatrice tipo STOP SYSTEM della ditta Ravetti per garantire la sicurezza dell'intervento.

I componenti principali della macchina tamponatrice sono gli speciali raccordi da saldarsi sulla tubazione, una valvola piatta con equalizzatore interno ai due corpi piatti, la macchina foratubi in completa assenza di gas che permette sia di forare sia di introdurre il tappo filettato di chiusura e il dispositivo di otturazione ad espansione, costituito da due flange a profilo conico con interposto un anello in gomma.

La sequenza dell'intervento per la chiusura da due parti possono così riassumersi:

- saldatura dei raccordi porta macchina con posizionamento delle valvole piatte in posizione aperta e del raccordo per lo sfiato;
- montaggio della foratubi ed esecuzione dei fori;
- chiusura delle valvole ed asporto della foratubi;
- montaggio delle campane con l'otturatore sopra ciascuna valvola piatta;
- operazione di by-pass;
- equalizzazione delle valvole, comprese quelle del by-pass, per garantire la continuità del flusso e posizionamento dell'otturatore all'interno del tubo;
- scarico e bonifica del tratto interessato all'intervento;
- taglio della tubazione con idoneo tagliatubi;
- effettuazione dell'inserimento desiderato ed operazioni di saldatura con relativi collaudi e verifiche;
- rientro degli otturatori nelle campane e chiusura delle valvole piatte;
- smontaggio del by-pass e delle campane;
- predisposizione della foratubi con tappo di chiusura, suo montaggio su ciascuna valvola piatta, introduzione dei tappi e loro serraggi;
- smontaggio delle valvole piatte;
- saldatura dei tappi o in alternativa, in base alle indicazioni della DL, avvitamento di un tappo femmina;
- ricostruzione dei rivestimenti.

5.3.18 Inserimenti in rete gas BP costruita con tubi di PE

Si potranno utilizzare gli stessi sistemi prima riportati per i tubi in acciaio con l'avvertenza che in luogo dei manicotti sagomati saranno utilizzati collari di presa elettrosaldabili.

In alternativa potranno essere utilizzati attrezzi schiacciastubi della ditta HAXEY FUSION con l'accorgimento di costruire, in presenza di trafilamenti di gas, un idoneo sfiato.

5.3.19 Inserimenti in rete gas MPA o MPB costruita con tubi di PE

Si potrà utilizzare una macchina tamponatrice tipo mod. P 2000 della ditta Williamson per DE compresi tra 125 e 180 mm.

L'attrezzo schiacciatubi della ditta HAXEY FUSION è utilizzabile, con le stesse modalità di uso per le reti in BP, anche per le reti in MPA spessore serie S8 fino al DE 180 mm e per le reti in MPB spessore serie S5 fino al DE 90 mm.

Nel caso di inserimenti per reti in MPA spessore serie S8 con DE uguale o maggiore a 225 mm e per reti in MPB spessore serie S5 con DE uguale o maggiore a 125 mm, si deve provvedere – ad una distanza minima di 3DE dallo schiacciatubi - alla posa in opera di collare di presa elettrosaldabile per la costruzione di idoneo sfiato (uno per parte) oltre alla posa in opera di collare di presa elettrosaldabile - ad una distanza minima di 1,5 metri dallo schiacciatubi - per l'inserimento (uno per parte) di idoneo pallone otturatore.

Le operazioni da effettuarsi in questo caso, senza mai provocare fuoriuscita di gas, possono così riassumersi:

- a) predisposizione degli attrezzi schiacciatubi ed effettuazione degli schiacciamenti nei punti prestabiliti;
- b) posa in opera dei collari di presa e costruzione degli sfiati;
- c) posa in opera dei collari di presa e inserimento dei palloni otturatori;
- d) taglio della tubazione con idoneo tagliatubi;
- e) inserimento con saldatura di quanto desiderato;
- f) estrazione dei palloni otturatori;
- g) allentamento lento dell'attrezzo schiacciatubi in modo da far trafilare il gas consentendo lo spurgo da uno sfiato;
- h) eliminazione degli sfiati;
- i) riarrotondamento delle sezioni soggette a schiacciamento con applicazione del collare di rinforzo.

5.3.20 Collegamenti in prolungamento di nuove reti a reti esistenti

Per i collegamenti in prolungamento di nuove reti a reti esistenti si provvederà con le stesse modalità previste per gli inserimenti tenendo ovviamente presente il fatto che le operazioni saranno più semplici in quanto limitate ad interruzioni da una sola parte.

5.5 DEMOLIZIONI - SCAVI - RINTERRI

5.5.1 Taglio

Il taglio del manto stradale deve essere effettuato ai due lati dello scavo ed eseguito con modalità ed attrezzature che non danneggino la parte di manto stradale non interessata all'intervento durante le operazioni di scavo.

5.5.2 Demolizione pavimentazioni stradali

E' tassativamente vietato procedere con la demolizione del manto stradale, per la posa delle condotte, senza aver effettuato le operazioni di taglio.

Pavimentazioni bituminose – conferimenti in discarica autorizzata

Per la demolizione di pavimentazioni bituminose occorre procedere come segue:

- taglio del manto stradale
- demolizione con separazione e frantumazione del materiale bituminoso
- trasporto del conglomerato bituminoso a discariche autorizzate

In relazione a quanto previsto dal Decreto. Legislativo n° 22 del 5 febbraio 1997 e dal DM 05-02-1998 del Ministero dell'Ambiente (tipologia 7.6), i conglomerati bituminosi dovranno essere conferiti in impianto autorizzato per lo stoccaggio, il trattamento e il recupero di rifiuti inerti non pericolosi derivanti da demolizioni stradali. Copia della documentazione del conferimento dovrà essere consegnata alla DL che provvederà a trasmetterla all'Ente appaltante.

Pavimentazioni in porfido, acciottolato, blocchi di sasso

Durante la demolizione di queste pavimentazioni occorre procedere al recupero del materiale lapideo. Il materiale recuperato deve essere vagliato e trasferito presso i depositi messi a disposizione dalla Stazione Appaltante. Tale materiale sarà riutilizzato per i successivi ripristini.

Nel caso di demolizione di pavimentazione in blocchi di sasso, occorre procedere come segue:

- numerazione di ogni singolo blocco
- rilievo, anche fotografico, dell'area prima della demolizione
- demolizione evitando di danneggiare il materiale lapideo
- accatastamento accurato del materiale
- trasporto al deposito

5.5.3 Scavi

Tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere potranno essere eseguiti a macchina con la integrazione di scavi eseguiti a mano in relazione ai problemi riscontrati durante le operazioni. Gli scavi saranno eseguiti in larghezza, lunghezza e profondità secondo quanto indicato nei disegni esecutivi o nel capitolato speciale o nelle descrizioni delle singole voci dell'elenco prezzi.

L'appaltatore prenderà tutte le precauzioni necessarie per evitare gli smottamenti delle pareti dello scavo, soprattutto in conseguenza di eventi meteorologici avversi e metterà in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni alle persone e alle opere con l'obbligo di provvedere – senza alcun onere per la Stazione Appaltante - alla rimozione della terra e del materiale di risulta franati.

Dovrà inoltre provvedere affinché le acque di pioggia siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi.

Scavi per la posa di tubazioni gas

Prima di effettuare gli scavi la DL trasmetterà all'Impresa Appaltatrice la documentazione ricevuta da ENEL, Telecom ed altri comuni o società che gestiscono servizi pubblici a rete riguardante la ubicazione di eventuali servizi interrati (energia elettrica, telefoni, cavi telematici, acquedotti, fognatura) nella zona interessata agli scavi.

In caso di dubbi e comunque per la ricerca della migliore localizzazione delle tubazioni gas, l'Impresa Appaltatrice ha l'obbligo di ricercare i servizi esistenti anche attraverso tagli trasversali alla strada o attraverso strumenti idonei alla individuazione dei servizi.

L'Impresa Appaltatrice ha l'obbligo di avvisare i gestori degli altri servizi di rete

- prima dell'inizio dei lavori, comunicando la data di inizio;
- a lavori in corso in caso di dubbi o in caso di danneggiamenti ai servizi di terzi;

restando comunque unica responsabile in caso di danni o guasti provocati di fronte alla Stazione Appaltante.

Per gli scavi relativi alla posa di reti in BP, MPA o MPB l'Impresa deve attenersi alle indicazioni contenute nel capitolato e nell'elenco prezzi.

Per gli scavi che interessano le reti in BP, in MPA e in MPB si forniscono le seguenti misure standard di scavo (sezioni tipo) in base alle prescrizioni delle norme UNI 9165: 2004 e del DM 24-11-84 che prevedono ricoprimento minimo rispetto alla generatrice superiore del tubo pari a 60 cm per reti BP e MPA e pari a 90 mm per reti MPB

Dimensioni standard

Diametri tubi acciaio	Diametri tubi in PE	Larghezza di scavo per reti BP e MPA	Profondità di scavo per reti BP e MPA	Larghezza di scavo per reti MPB	Profondità di scavo per reti MPB
60,3 mm	63 mm	0,40 metri	0,80 metri	0,40 metri	1,10 metri
88,9 mm	90 mm	0,40 metri	0,90 metri	0,40 metri	1,20 metri
114,3 mm	125 mm	0,40 metri	0,90 metri	0,50 metri	1,20 metri
168,3 mm	180 mm	0,50 metri	1,00 metri	0,50 metri	1,30 metri
219,1 mm	250 mm	0,50 metri	1,10 metri	0,60 metri	1,40 metri
273,0 mm	315 mm	0,60 metri	1,10 metri	0,60 metri	1,40 metri
323,0 mm	400 mm	0,60 metri	1,15 metri	0,60 metri	1,50 metri

Di norma l'Appaltatore eseguirà gli scavi in base alle dimensioni standard. In caso di necessità (vedi incroci con altri servizi o con corsi d'acqua) l'appaltatore dovrà aumentare le dimensioni di scavo fino ad una profondità di 1,50 metri ed una larghezza di 70 cm senza aver diritto ad alcun maggiore onere rispetto al prezzo unitario in euro/metro previsto, così come indicato nelle voci dell'elenco prezzi.

I materiali provenienti dallo scavo dovranno essere collocati ad una distanza congrua dal ciglio dello scavo in modo da evitare che possano ricadere nello stesso durante le operazioni di posa condotte. I materiali di risulta non utilizzabili e non ritenuti idonei a giudizio della Direzione Lavori per il successivo rinterro dovranno essere portati alle discariche autorizzate o in luogo autorizzato. Le pareti ed il fondo dello scavo devono essere ripuliti da sassi o radici od altri materiali indesiderati. Il fondo dello scavo aperto per il collocamento in opera delle tubazioni dovrà risultare regolarizzato e ben spianato, disponendo inoltre uno strato di sabbia fine per il letto di posa. In corrispondenza ai giunti della condotta da effettuarsi in trincea, l'Impresa dovrà realizzare delle nicchie di ampiezza sufficiente a garantire la facile esecuzione di tutte le operazioni relative alla formazione dei giunti, senza alcun onere aggiuntivo per la Amministrazione Appaltante.

Le pareti di scavo dovranno essere sbatacchiate quando il terreno non dà sufficienti garanzie di stabilità per profondità di scavo oltre 1,50 metri. In ogni caso è obbligatoria la sbadacchiatura per profondità di scavo maggiore o uguale a 2 metri.

Lungo le strade di ogni genere e categoria, durante l'esecuzione degli scavi e per tutto il tempo che questi rimarranno aperti, l'Impresa dovrà adottare a sua cura e spese tutti gli accorgimenti necessari per garantire la libertà di transito dei pedoni e dei veicoli e l'ingresso nei vari caseggiati. L'Impresa dovrà depositare i materiali riutilizzabili provenienti dagli scavi in modo da ingombrare il meno possibile la restante sede stradale riservata al pubblico transito.

Le profondità minime di interrimento sono indicate nella tabella allegata.

Scavi per la costruzione degli allacciamenti gas

Per i rapporti con gli altri gestori dei servizi pubblici interrati si seguono le prescrizioni riportate alla voce scavi per la rete gas.

Per la costruzione di un allacciamento gas si dovrà provvedere:

- alla formazione di idonea nicchia sulla rete principale per la formazione della presa in carico;
- allo scavo di dimensioni standard 0,35 X 0,65 per la costruzione di allacciamento in BP;
- allo scavo di dimensioni standard 0,40 X 1,10 per la costruzione di allacciamento in MPB;

La profondità minima di posa delle tubazioni prevista dalla norma UNI 9860:2006 è riportata nella tabella allegata.

Per il resto valgono le indicazioni riportate alla voce scavi per la rete gas.

Scavi per la costruzione di tubazioni in polietilene corrugato

La profondità dello scavo deve essere maggiore di 1,00 m per posa su strada e di 0,80 m negli altri casi, per profondità inferiori si dovrà porre un diaframma rigido sopra i 20 cm di sabbia posati sulla generatrice del tubo.

5.5.4 Rinterri

Il rinterro e la chiusura definitiva dello scavo dovrà essere effettuato secondo le disposizioni della Direzione Lavori, che darà le opportune disposizioni dopo aver valutato di volta in volta il problema. L'Impresa dovrà assicurare a sua cura e spese il risarcimento degli avvallamenti che potrebbero verificarsi al fine di non pregiudicare la incolumità degli utenti della strada sino alla data del definitivo ripristino originario della sede stradale.

E' ammesso il rinterro con il materiale di risulta dello scavo purchè sia esente da argilla che possa rigonfiare in presenza di acqua e da detriti od altri materiali di grosse dimensioni che possono creare problemi al costipamento.

Il rinterro deve essere sempre preceduto dal riempimento con sabbia o materiale molto fine per la protezione dei tubi: il letto di sabbia su cui poggerà il tubo deve avere uno spessore minimo di 10 cm, così come la parte sovrastante il tubo stesso. La sabbia dovrà anche ben ricoprire i fianchi della tubazione.

Durante le operazioni di rinterro con materiale arido proveniente dallo scavo o con altro materiale arido in base alle disposizioni della DL, dovrà essere posato — ad una altezza di circa 30-40 cm sopra il tubo — il nastro di segnalazione con la scritta "attenzione tubo gas".

Il materiale di rinterro deve essere adeguatamente compattato dopo la posa di ogni strato.

Nei casi particolari in cui viene previsto dall'Ente proprietario della strada il rinterro con l'utilizzo di calcestruzzo "magro", il dosaggio del cemento Portland R325 sarà di 100 kg/m³ con il dosaggio di acqua pari a 100 litri/mc ed il materiale arido costituito da sabbia e sabbione (circa 600 kg/mc) e ghiaietto granulometria 5-8 (circa 300 kg/mc).

L'uso di questo calcestruzzo può, nelle condizioni usuali, essere limitato ad uno spessore di 30-40 cm.

5.6 RIPRISTINI

5.6.1 Ripristini del piano stradale

L'Impresa procederà alla ricostruzione del manto stradale demolito per la posa delle condotte in base alle indicazioni della DL e delle prescrizioni dell'Ente proprietario. Dovrà provvedere alla ricostruzione della copertura stradale demolita in maniera per tutto conforme - sia per natura dei materiali, sia per i sistemi di posa - alle buone regole dell'arte ed alla situazione preesistente.

Fino a dodici mesi dall'effettuato ripristino l'Impresa dovrà a sua cura e spese eseguire tutti quei lavori che per causa di pioggia o di ulteriore assestamento fossero necessari per ripristinare il piano stradale.

Ripristino di manto stradale bitumato

Nel caso di ripristino di manto stradale bitumato si procederà, tenendo conto che già al momento del rinterro è stato risolto il problema della sottofondazione, con le seguenti operazioni:

- a) formazione del cassonetto;
- b) costruzione della massiciata in conglomerato bituminoso strato di base;
- c) costruzione del manto di finitura in conglomerato bituminoso strato di usura,

Lo strato di collegamento (binder) sarà eseguito solo in casi particolari su disposizione della DL in base alle prescrizioni dell'Ente proprietario della strada.

L'eventuale fresatura a freddo dovrà avvenire mediante idonea scarificatrice dotata di nastro caricatore per il carico del materiale di risulta che dovrà essere conferito in discarica autorizzata. L'entità dello spessore della fresatura sarà espressamente indicato dalla DL e non potrà essere modificato, in eccesso o in difetto. La pulizia del piano di scarifica dovrà essere effettuata con attrezzature munite di spazzole rotanti e/o dispositivi

aspiranti in grado di dare il piano di lavoro pulito. Sia il piano fresato che le pareti dovranno, al momento della posa in opera dei nuovi strati, essere uniformemente rivestiti dalla mano di attacco in legante bituminoso.

Conglomerati bituminosi a caldo per strati di base, di collegamento e d'usura

I conglomerati sono costituiti da miscele di inerti (ghiaie, pietrischi, graniglie, sabbia ed additivi) impastate a caldo con bitume semisolido in impianti automatizzati.

Gli inerti sono costituiti da elementi duri, di forma poliedrica, puliti, esenti da polvere e da materiali terrosi oltre che da materiali estranei. Gli elementi litoidi non devono avere forma appiattita, allungata o lenticolare. La miscela degli inerti è costituita dall'insieme degli aggregati grossi e degli aggregati fini con l'aggiunta di eventuali additivi.

L'aggregato grosso è costituito da frantumati, ghiaie, ghiaie frantumate, pietrischetti e graniglie che potranno essere di provenienza o natura petrografica diversa, purché rispondenti ai valori previsti dalle norme CNR. Per ogni pezzatura vengono ammessi, in percentuale in peso non superiore al 5%, elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti della prescelta spezzatura, purché le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o siano non oltre il 10% inferiori al limite minimo della pezzatura fissata.

L'aggregato fino di tutte le miscele è costituito da sabbie di frantumazione e da sabbia naturale di fiume, viva e lavata. La percentuale delle sabbie provenienti da frantumazione non dovrà essere inferiore al 70% della miscela delle sabbie. In ogni caso la qualità delle rocce e degli elementi litoidi di fiume da cui è ricavata per frantumazione la sabbia dovrà avere nella prova "Los Angeles" eseguita su granulato della stessa provenienza una perdita in peso non superiore al 25%. L'aggregato fino deve essere praticamente esente da terriccio, argilla o altre materie estranee.

Le dimensioni e la composizione percentuale degli aggregati variano in relazione al tipo di strato ed alle esigenze contingenti.

Gli additivi (filler) sono provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree.

Questo materiale pulverulento viene aggiunto ai leganti bituminosi ed alle miscele di questi leganti con aggregati litici allo scopo di conferire particolari caratteristiche di durezza e resistenza ai conglomerati.

I normali bitumi per usi stradali, derivanti dal petrolio, destinati ad essere impiegati a caldo, devono soddisfare ai requisiti stabiliti nelle "Norme per l'accettazione dei bitumi stradali – fasc. 2 ed. 1951 e n°68 del 1978 del CNR " con eventuali modifiche ed integrazioni. Devono avere buone proprietà leganti rispetto al materiale litico e presentare adeguata consistenza.

Le emulsioni bituminose sono normalmente delle dispersioni di bitumi di petrolio in acqua ottenute con l'impiego di emulsivi ed eventuali stabilizzanti. Devono avere la capacità di legare il materiale lapideo a contatto del quale si rompono e soddisfare i requisiti stabiliti nelle "Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali " fasc. 3 ed. 1958 del CNR con eventuali modifiche ed integrazioni.

Cassonetto

Si effettua con l'utilizzo di mezzi meccanici e l'ausilio di mezzi manuali togliendo il materiale di riempimento per una altezza pari a quella necessaria per la formazione della sottofondazione e della massicciata, in relazione anche a quanto stabilito dall'Ente proprietario della strada. Di norma dovrà essere formato in modo da mantenere le stesse caratteristiche della pavimentazione esistente.

Sottofondazioni

Le sottofondazioni possono essere costruite, in base alle indicazioni della DL:

- a) con ghiaia e pietrisco di cava o con mista frantumata stabilizzata a legante naturale o sabbioncino e/o altri materiali aridi idonei;
- b) con materiale di risulta degli scavi, se quest'ultimo – per la sua tipologia – è idoneo allo scopo;
- c) con calcestruzzo magro a basso dosaggio di acqua.

Nel caso di cui al punto a), la sottofondazione o massicciata sarà costruita con pietrisco o ghiaia aventi le dimensioni appropriate al tipo di carreggiata o con un misto granulare stabilizzato. Gli inerti verranno sparsi e

regolarizzati in modo che la superficie della sottofondazione o massicciata, ad opera finita, abbia la sezione stabilita dalla Direzione Lavori. Tutti i materiali da impiegare nella formazione della massicciata stradale dovranno soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali" di cui al fascicolo n. 4 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, edizione 1953. Per la formazione della massicciata il materiale deve essere steso in modo regolare ed uniforme. L'altezza dello strato da cilindrare in una sola volta non deve essere superiore a cm 15. La cilindratura della massicciata dovrà essere effettuata secondo le norme della buona tecnica e comunque secondo le prescrizioni che la Direzione Lavori fornirà, in base anche a quanto esplicitamente richiesto dall'Ente proprietario della strada.

Per la cilindratura della massicciata si provvederà con compressori statici o vibranti di idonea capacità, seguendo le modalità consigliate dalla buona tecnica per una perfetta riuscita del lavoro.

Manto in conglomerato bituminoso – strato di base

Il conglomerato bituminoso per strato di base (tout-venant bitumato) deve essere costituito da materiale litoide proveniente da cave naturali oppure da frantumazione di roccia calcarea impastato a caldo con bitume solido in idonei impianti. Gli aggregati dovranno corrispondere di massima alle granulometrie necessarie per una buona riuscita dell'opera, nel rispetto delle prescrizioni sottoelencate. Si potranno usare tanto sabbie naturali che sabbie provenienti dalla frantumazione delle rocce.

I conglomerati dovranno risultare a seconda dello spessore finale del manto (a costipamento ultimato) costituiti come indicato dalla Direzione Lavori e dal Capitolato. Nella composizione delle miscele per ciascun lavoro sono ammesse variazioni dello 0,5% per quanto riguarda il bitume, del 5% per l'aggregato grosso e del 3% per l'aggregato fine. Salvo diversa prescrizione la composizione dei conglomerati bituminosi per strato di base con spessore inferiore a 12 cm non dovrà contenere aggregati con dimensioni superiori a 35 mm e la sua granulometria dovrà essere compresa entro le seguenti curve limite, presentando un andamento continuo e concorde con le medesime

Serie crivelli e setacci UNI	Passante totale in peso % Curva limite 1	Passante totale in peso % Curva limite 2
Crivello 35 mm	100	100
Crivello 25 mm	70	95
Crivello 15 mm	45	70
Crivello 10 mm	35	60
Crivello 5 mm	25	50
Crivello 2 mm	18	38
Setaccio 0,4 mm	6	20
Setaccio 0,18 mm	4	14
Setaccio 0,075	4	8

La percentuale di bitume (in peso rispetto agli inerti secchi) dovrà essere compresa tra il 4% e il 5%, del tipo A o del tipo B descritti nel BU CNR n°38 del 21-03-73.

Nella miscela dello strato di base potrà essere impiegata ghiaia non frantumata in misura comunque non superiore al 50% in peso.

Nel caso di spessore dello strato di base pari o superiore a 12 cm, il crivello da 35 cm può essere sostituito, su autorizzazione della DL, con un crivello da 40 mm ammettendo quindi aggregati con dimensioni fino a 40 mm.

Manto in conglomerato bituminoso – strato di collegamento

Il conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) è costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie e additivi conformi alle norme CNR 139/92 ricavate unicamente dalla frantumazione delle ghiaie, mescolati con bitume a caldo in idonei impianti. Si potranno usare tanto sabbie naturali che sabbie provenienti dalla frantumazione delle rocce. Nella composizione delle miscele per ciascun lavoro sono ammesse variazioni dello 0,5% per quanto riguarda il bitume, del 5% per l'aggregato grosso e del 3% per l'aggregato fine. Salvo diversa prescrizione la composizione dei conglomerati bituminosi per strato di collegamento (binder) non dovrà contenere aggregati con dimensioni superiori a 25 mm e la sua

granulometria dovrà essere compresa entro le seguenti curve limite, presentando un andamento continuo e concorde con le medesime

Serie crivelli e setacci UNI	Passante totale in peso %	Passante totale in peso %
	Curva limite 1	Curva limite 2
Crivello 25 mm	100	100
Crivello 15 mm	65	100
Crivello 10 mm	50	80
Crivello 5 mm	30	60
Crivello 2 mm	20	45
Setaccio 0,4 mm	7	25
Setaccio 0,18 mm	5	15
Setaccio 0,075	4	8

La percentuale di bitume (in peso rispetto agli inerti secchi) dovrà essere compresa tra il 4,5 % e il 6%, del tipo A descritto nel BU CNR n°38 del 21-03-73 o tra il 5% e il 7% del tipo B. Il bitume del tipo B è consigliato nei periodi più freddi.

Il conglomerato dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- elevatissima resistenza all'usura superficiale;
- sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa;
- grande compattezza, con il volume medio dei vuoti residui a cilindratura ultimata compreso tra il 4% e l'8%;
- elevata resistenza meccanica, cioè capacità di sopportare senza deformazioni permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli.

La pavimentazione finita non dovrà presentare nessuna zona di acqua stagnante ed il deflusso delle acque durante le precipitazioni dovrà avvenire in modo regolare senza che si creino zone di ristagno.

Manto in conglomerato bituminoso – strato di usura

Il conglomerato bituminoso per strato di usura (tappeto) è costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie e additivi conformi alle norme CNR 139/92 ricavate unicamente dalla frantumazione delle ghiaie, mescolati con bitume a caldo in idonei impianti. Si potranno usare tanto sabbie naturali che sabbie provenienti dalla frantumazione delle rocce. Nella composizione delle miscele per ciascun lavoro sono ammesse variazioni dello 0,5% per quanto riguarda il bitume, del 2% per l'additivo, del 5% per l'aggregato grosso e del 3% per l'aggregato fine. Salvo diversa prescrizione la composizione dei conglomerati bituminosi per strato di usura (tappeto) non dovrà contenere aggregati con dimensioni superiori a 15 mm e la sua granulometria dovrà essere compresa entro le seguenti curve limite, presentando un andamento continuo e concorde con le medesime

Serie crivelli e setacci UNI	Passante totale in peso %	Passante totale in peso %
	Curva limite 1	Curva limite 2
Crivello 15 mm	100	100
Crivello 10 mm	70	90
Crivello 5 mm	40	55
Crivello 2 mm	25	38
Setaccio 0,4 mm	11	20
Setaccio 0,18 mm	8	15
Setaccio 0,075	6	10

La percentuale di bitume (in peso rispetto agli inerti secchi) dovrà essere compresa tra il 4,5 % e il 6%, del tipo A descritto nel BU CNR n°38 del 21-03-73 o tra il 5% e il 7% del tipo B. Il bitume del tipo B è consigliato nei periodi più freddi.

Il conglomerato dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- elevatissima resistenza all'usura superficiale
- sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa
- grande compattezza, con il volume medio dei vuoti residui a cilindratura ultimata compreso tra il 4% e l'8%

- elevata resistenza meccanica, cioè capacità di sopportare senza deformazioni permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli

La pavimentazione finita non dovrà presentare nessuna zona di acqua stagnante ed il deflusso delle acque durante le precipitazioni dovrà avvenire in modo regolare senza che si creino zone di ristagno.

Stesa e addensamento dei conglomerati bituminosi

La stesa, previa applicazione di emulsione bituminosa al 55% nelle misure di 0,50-0,70 Kg per m² di superficie sulla massiciata e la cilindratura sono da effettuarsi secondo le modalità della buona tecnica e devono permettere un perfetto costipamento. A lavoro finito il manto dovrà presentare superficie regolare. La pavimentazione ricostruita dovrà riprendere a vista la continuità della pavimentazione circostante lo scavo, conformandosi ai profili ed alle pendenze esistenti. Si dovrà provvedere inoltre alle zone danneggiate per qualsiasi motivo durante i lavori. La temperatura del conglomerato bituminoso dello strato di base, così come quello dello strato di collegamento o di usura, all'atto della stesa deve risultare non inferiore a 140°C. La stesa dovrà essere sospesa quando le condizioni meteorologiche possono pregiudicare la corretta riuscita del lavoro. Gli strati eventualmente compromessi dovranno essere rimossi e poi ricostruiti a carico dell'Impresa. La compattazione dei conglomerati deve iniziare appena dopo la stesa e deve essere condotta a termine senza interruzioni. L'addensamento deve essere realizzato con rulli gommati, di idoneo peso e caratteristiche, in modo da raggiungere le massime densità ottenibili. Per lo strato di base si possono usare anche rulli con ruote meccaniche vibranti. Si dovrà avere cura di condurre la compattazione nel modo più adeguato in modo che non risultino fessurazioni o scorrimenti negli strati stesi. La superficie degli strati dovrà presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni.

Esclusi i casi in cui per evidenti ragioni tecniche la posa dei conglomerati non può avvenire che a mano, la posa dei conglomerati bituminosi dovrà essere effettuata mediante macchine vibrofinitrici in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di livellamento. Le vibrofinitrici dovranno lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti o fessurazioni. In caso di formazione di giunti longitudinali, il bordo della striscia già realizzata dovrà essere spalmato con emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,5 kg/m² per migliorare la saldatura della striscia successiva.

L'Impresa è tenuta, in caso di cedimenti od abbassamenti del piano stradale ripristinato, ad effettuare le ricariche necessarie, senza per questo aver diritto ad ulteriori compensi.

Pavimentazione in blocchetti di porfido

I pavimenti in cubetti di porfido dovranno soddisfare le norme per l'accettazione dei cubetti di pietra per pavimentazioni stradali di cui al fascicolo n. 5 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, edizione 1954. I cubetti di porfido dovranno provenire da pietre a buona frattura, talché non presentino né rientranze, né sporgenze in nessuna delle facce, e dovranno arrivare al cantiere di lavoro preventivamente calibrati secondo le prescritte dimensioni. Saranno rifiutati e subito fatti allontanare dal lavoro tutti i cubetti che presentino in uno dei loro lati dimensioni minori o maggiori di quelle prescritte, ovvero presentino gobbe o rientranze sulle facce eccedenti l'altezza di mm 5 in più o in meno. La verifica potrà essere fatta dalla Direzione Lavori anche in cava.

In particolare, nell'esecuzione dei ripristini di pavimentazioni in blocchetti di porfido, si dovranno osservare le seguenti disposizioni tecniche, secondo l'ordine sotto indicato:

- a) Il riempimento di tutto lo scavo avverrà a strati ben battuti dell'altezza non superiore a 20 cm, utilizzando il materiale proveniente dagli scavi se ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori o altro materiale arido idoneo per la sottofondazione
- b) Trascorso un periodo minimo di 60 giorni si procederà alla formazione del cassonetto, asportando il materiale di risulta e verrà quindi gettato un sottofondo di sabbia – ghiaia e cemento asciutto a quintali 2 di cemento al m³, per uno spessore minimo di cm 15 che dovrà essere bagnato con accortezza per favorirne la compattazione e la resistenza
- c) Si procederà con la stesura del sottofondo di sabbia proveniente da frantumazione di inerti dello spessore minimo di cm 5, e successivamente con la posa dei blocchetti di porfido. La posa dovrà essere eseguita a regola d'arte, nel rispetto della sagoma a curvatura regolare del porfido esistente.

Qualora lo scavo fosse stato eseguito perpendicolarmente all'asse della strada, il ripristino della pavimentazione dovrà essere esteso sino al centro della stessa ed interesserà completamente tutti i settori a ventaglio della pavimentazione in porfido oggetto dei lavori.

Nel caso in cui lo scavo fosse stato eseguito parallelamente all'asse della strada e/o in prossimità del marciapiede, il ripristino dovrà essere esteso in base alle indicazioni della D.L.

Segnaletica

Durante il corso dei lavori dovranno essere posizionati i segnali stradali omologati, scelti, installati in maniera appropriata alle situazioni di fatto e alle circostanze specifiche, in ottemperanza a quanto prescritto dal vigente Codice della Strada. Sarà cura dell'appaltatore il mantenimento della segnaletica stradale posizionata sul cantiere, la perfetta rifrangenza dei segnali e la visibilità notturna dei segnali dovrà essere assicurata con dispositivi di illuminazione aggiuntiva.

Art. 6 Servizio di pronto intervento e reperibilità

L'Impresa si impegna ad essere reperibile e intervenire in qualsiasi momento, per interventi urgenti riguardanti il servizio gas sul territorio del Comune di Vigevano (art. 1 Capitolato Speciale d'Appalto PARTE PRIMA).

Gli interventi potranno riguardare impianti, reti, allacciamenti, ripristini, rotture, guasti, fughe gas, e ogni altra situazione pericolosa di competenza ASM Vigevano e Lomellina Spa.

L'Impresa si impegna a fornire mezzi e personale necessario ad intervenire prontamente entro e non oltre 1 (una) ora dalla chiamata, con ogni condizione meteorologica, 24 ore su 24, dietro semplice richiesta dell'Azienda.

Il Caposquadra dell'Impresa intervenuta in reperibilità è tenuto a confermare, apponendo la propria firma sul modulo che gli sarà sottoposto dai tecnici di ASM, l'ora di arrivo sul luogo dell'intervento. Nel caso in cui il personale dell'Impresa non provvedesse a ciò, qualora dovessero insorgere contestazioni in merito al rispetto del tempo di PRONTO INTERVENTO (1 ora dalla chiamata all'arrivo della squadra munita degli idonei mezzi per eseguire l'intervento), si terrà valido l'orario indicato dal personale di ASM.

L'Impresa dovrà assicurare per tale servizio di reperibilità una squadra composta da tre addetti dotati di autonomia operativa e dei mezzi necessari per attuare l'intervento richiesto. La squadra tipo dovrà essere composta da:

- n. 1 escavatore;
- n. 1 autocarro per il trasporto di tubi, materiali, sabbia e materiali di risulta;
- n. 1 operaio specializzato escavatorista, autista;
- n. 1 operaio saldatore, idraulico;
- n. 1 manovale.

Per tale servizio di reperibilità l'Azienda riconoscerà un compenso mensile forfettario da corrispondere con le modalità di pagamento previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto. L'importo di tale prestazione risulta nell'allegato Elenco Prezzi Unitari.

L'Impresa dovrà comunicare per iscritto all'Azienda il recapito telefonico e il telefax presso cui indirizzare le eventuali richieste di intervento.

L'Azienda si riserva la facoltà di effettuare delle "prove di reperibilità" per verificare il tempo effettivo intercorrente tra la chiamata e la presenza sul luogo dell'intervento: nel caso in cui non venga rispettato il tempo utile a disposizione pari a 1 (una) ora, si provvederà ad applicare le sanzioni previste.

Art. 7 Norme per la valutazione e misurazione delle opere

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi Unitari.

Gli importi relativi alla manodopera terranno conto delle maggiorazioni previste dall'Elenco Prezzi Unitari relativi a:

- lavoro notturno: prestato tra le ore 21.00 e le ore 6.00;
- lavoro festivo: prestato nei giorni di sabato e domenica e in quei giorni ritenuti festivi dalle leggi in vigore.

L'importo dei compensi a corpo, al netto del ribasso di aggiudicazione, sarà fisso ed invariabile qualunque risulti l'ammontare effettivo dell'appalto o comunque si svolgano i lavori e verrà liquidato, secondo quanto

stabilito dall'art. 159 del Regolamento, con gli stati di avanzamento in quota percentuale all'importo dei lavori eseguiti.

I lavori a misura saranno liquidati a base delle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori.

Ai sensi dell'art. 134 del Regolamento, nessuna modificazione ai lavori appaltati potrà essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore, pertanto si terrà conto nella contabilizzazione dei soli lavori ordinati espressamente per iscritto dalla Direzione dei Lavori e non previsti nell'appalto.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Impresa.

La misurazione dei lavori, effettuate in contraddittorio con l'Appaltatore o con chi lo rappresenta, verranno riportate su appositi libretti a norma degli articoli 158 e 160 del Regolamento e dovranno essere firmati dalla Direzione dei Lavori e dall'Impresa.

L'Appaltatore potrà fare iscrivere sugli atti contabili le proprie riserve secondo quanto stabilito dagli articoli 31 e 32 del Capitolato Generale D.M. 19.04.2000 e dall'art. 165 del DPR 554/99.

Art. 8 Disposizioni generali relative ai prezzi per opere a misura ed in economia

I prezzi unitari in base ai quali, sotto la deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, risultano dall'elenco in calce del presente Capitolato Speciale.

Essi comprendono:

- a) PER I MATERIALI: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, i cali, le perdite, gli sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche se fuori strada;
- b) PER GLI OPERAI E MEZZI D'OPERA: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessorie di ogni specie, beneficio, ecc. nonché nel caso di lavoro notturno anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;
- a) PER I NOLI: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera funzionanti e pronti a loro uso, compresi il carburante, l'energia elettrica, il lubrificante, gli accessori e tutto quanto necessario per l'esercizio e la manutenzione delle macchine, nonché le quote di ammortamento e di inoperosità, i pezzi di ricambio, le spese generali e l'utile di impresa;
- b) PER I LAVORI A MISURA ED A CORPO: tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa, ecc. e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo.

Vigevano, 26 marzo 2018

IL PROGETTISTA

a.s.m. vigevano e lomellina s.p.a.
COORDINATORE AREA TECNICA
Ing. Alberto Bonzanini

ALLEGATO A - Distanze dai fabbricati per reti ed allacciamenti gas

Prescrizioni per le distanze da tenere rispetto ai fabbricati per la posa di reti gas in BP, MPA e MPB

Tipologia dei terreni di posa	Distanza delle reti in BP e MPA dai fabbricati	Distanza delle reti in MPB dai fabbricati
Condotta posata in terreno con manto superficiale impermeabile (cat. A art. 3.4.3 DM 24-11-84) (art. 5 norma UNI 9165:2004)	1 metro*	2 metri
Condotta posata in terreno sprovvisto di manto superficiale impermeabile per una striscia larga almeno due metri coassiale alla tubazione (cat. B art. 3.4.3 DM 24-11-84) (art. 5 norma UNI 9165:2004)	1 metro*	1 metro
Condotta posata in terreno con manto superficiale impermeabile in cui si provvede al drenaggio sopra la tubazione con dispositivi di separazione e sfiato almeno ogni 150 metri (cat. C art. 3.4.3 DM 24-11-84) (art. 5 norma UNI 9165:2004)	1 metro*	1 metro
Condotta posata in tubo guaina in PVC annegato in getto di CLS, con dispositivo di sfiato (cat. D art. 3.4.3 DM 24-11-84) (art. 5 norma UNI 9165:2004)	1 metro*	1 metro*
Condotta posata in vicinanza di serbatoi contenenti materiali infiammabili	1 metro	1 metro

Nota 1: le distanze con * sono quelle previste dall'art. 889 del Codice Civile e sono derogabili previo accordi tra le parti

Prescrizioni per le distanze da tenere rispetto ai fabbricati per la costruzione di allacciamenti gas in BP, MPA e MPB

Tipologia allacciamenti	Distanze da rispettare	correttivi
Allacciamenti in BP o in MPA	1 metro*	
Allacciamenti in MPB costruiti con condotte in acciaio con DE max 48,3 mm (norma UNI 9860:2006) o con condotte in PE con DE max 50 mm (DM 16-11-99)	1 metro*	Protezione meccanica nella parte interrata dell'allacciamento in PE per una distanza minima di metri 2 dal fabbricato
Allacciamenti in MPB costruiti con condotte in acciaio con DE oltre 48,3 mm e con condotte in PE con DE oltre 50 mm (norma UNI 9860:2006 e DM 16-11-99)	2 metri	

ALLEGATO B - Profondità interrimento per reti ed allacciamenti gas

Ubicazione rete gas	Normative di riferimento	Profondità minima reti BP e MPA	Profondità minima reti MPB
Rete gas posata in sede stradale o su marciapiede carrabile	DM 24-11-1984 art.3.4.1. Norma UNI 9165:2004	metri 0,60	metri 0,90
Rete gas posata in zone non soggette al traffico veicolare	DM 24-11-1984 art.3.4.1. Norma UNI 9165:2004	metri 0,40 purché almeno a 50 cm dalla carreggiata	metri 0,40 purché almeno a 50 cm dalla carreggiata
Rete gas posata in terreni rocciosi	DM 24-11-1984 art.3.4.1 Norma UNI 9165:2004	metri 0,40	metri 0,40
Rete gas posata in terreni di campagna	DM 24-11-1984 art.3.4.1 Norma UNI 9165:2004	metri 0,60	metri 0,90
Rete gas posata in terreni di campagna per brevi tratti	DM 24-11-1984 art.3.4.1 Norma UNI 9165:2004	metri 0,50	metri 0,50
Rete gas posata in sede stradale o luogo dove è impossibile rispettare le distanze minime previste	DM 24-11-1984 art.3.4.1 Norma UNI 9165:2004 Prescrizioni Capitolato*	metri 0,30*, purché la condotta venga protetta da tubo guaina o da piastra in cemento armato	metri 0,30*, purché la condotta venga protetta da tubo guaina o da piastra in cemento armato
Rete gas posata in sede stradale o luogo dove è impossibile rispettare le distanze minime previste ed è impossibile la posa di adeguata protezione	DM 24-11-1984 art.3.4.1 Norma UNI 9165:2004	metri 0,30, anche senza protezione, solo per condotte in acciaio aventi diametro max 273,0 mm , con spessore maggiore del 20% rispetto al minimo	Non ammesso
Rete gas in interferenza con altri servizi interrati posati ad una profondità minore di 50 cm	DM 24-11-1984 art.3.4.1. Norma UNI 9165:2004 Prescrizione Capitolato*	metri 0,30*, purché la condotta venga protetta da tubo guaina o da piastra in cemento armato	metri 0,30*, purché la condotta venga protetta da tubo guaina o da piastra in cemento armato

Profondità interrimento per allacciamenti

Ubicazione allacciamento	Normative di riferimento	Allacciamenti gas BP/MPA	Allacciamenti gas in MPB
Allacciamento gas costruito in sede stradale o su marciapiede carrabile	Norma UNI 9860:2006 art. 7	metri 0,50	metri 0,90
Allacciamento gas costruito in zone non soggette al traffico veicolare	Norma UNI 9860:2006 art. 7	metri 0,40 purché almeno a 50 cm dalla carreggiata	metri 0,40 purché almeno a 50 cm dalla carreggiata
Allacciamento gas costruito in terreni rocciosi	Norma UNI 9860:2006 art. 7	metri 0,40	metri 0,40
Allacciamento gas costruito in sede stradale o luogo dove è impossibile rispettare le distanze minime previste	Norma UNI 9860:2006 art. 7 Prescrizione Capitolato*	metri 0,20*, purché la condotta venga protetta da tubo guaina	metri 0,30*, purché la condotta venga protetta da tubo guaina
Allacciamento gas costruito in sede stradale o luogo dove è impossibile rispettare le distanze minime previste ed è impossibile la posa di adeguata protezione	Norma UNI 9860:2006 art. 7	metri 0,30, anche senza protezione, solo per condotte in acciaio con spessore maggiore del 20% rispetto al minimo	Non ammesso
Allacciamento gas in interferenza con altri servizi interrati posati ad una profondità < 50 cm	Norma UNI 9860:2006 art. 7 Prescrizione Capitolato*	metri 0,20*, purché la condotta venga protetta da tubo guaina	metri 0,30*, purché la condotta venga protetta da tubo guaina

Nota 1: la profondità di interrimento prevista deve essere rispettata compatibilmente con la quota di partenza della condotta interrata e con la presenza di eventuali ostacoli nel sottosuolo

ALLEGATO C - Parallelismi con reti gas

Prescrizioni da rispettarsi nel caso di parallelismi con reti gas in, MPA e MPB

Servizi	Normative di riferimento	Distanza delle reti in BP e MPA	Distanza delle reti in MPB	Correttivi
Fognatura	DM 24-11-84 art.3.4.2 Norma UNI 9165:2004 Art. 5 Prescriz. Capitolato*	Minima distanza reciproca cm 30*	Minima distanza reciproca cm 50	Posa tubo guaina in PVC in caso di distanza rete MPB inferiore a 50 cm
Reti elettriche e telefoniche in cunicolo	Norme CEI 11-17 punti 4.3.01/02/03 Prescriz. Capitolato*	Minima distanza reciproca cm 30*	Minima distanza reciproca cm 50	Posa tubo guaina in PVC in caso di distanza rete MPB inferiore a 50 cm
Reti elettriche non in cunicolo	Norme CEI 11-17 punti 4.3.01/02/03	Minima distanza misurata in proiezione orizzontale cm 30	Minima distanza misurata in proiezione orizzontale cm 50	Posa tubo guaina in PVC per ridurre le distanze da 50 a 30 cm (minima distanza)
Reti telefoniche non in cunicolo	Norme CEI 11-17 punti 4.3.01/02/03	Minima distanza misurata in proiezione orizzontale cm 30	Minima distanza misurata in proiezione orizzontale cm 30	Possibile distanza < a 30 cm solo con diff. quota < 15 cm e con protezione cavo
Reti acquedotto ed altre reti gas	Prescriz. Capitolato*	Minima distanza reciproca cm 30*	Minima distanza reciproca cm 30*	Se d<30 cm si deve interporre tubo guaina in PVC
Linee aeree esterne e dispersori. Sostegni-fondazioni	DM 21-03-88	Minima distanza metri 2, con guaina in PVC e sovrastante gettata in CLS, con sigilli e sfiati	Minima distanza metri 2, con guaina in PVC e sovrastante gettata in CLS, con sigilli e sfiati	Distanza minima del tubo in acciaio non protetto dal PVC metri 6,5
Linee ferroviarie	DM 23-02-71	Minima distanza prevista m. 20	Minima distanza prevista m. 20	

Nota 1: nel caso di parallelismi con distanze inferiori a quelle minime previste e di lunghezza superiore a 150 metri, è prevista la posa di diaframmi e di dispositivi di sfiato

Nota 2: non è consentita la posa di condotte diverse sullo stesso asse verticale

Nota 3: nel caso di reti elettriche non in cunicolo la distanza minima tra giunto e condotta è di 100 cm

Nota 4: la distanza tra i servizi deve essere tale da permettere eventuali interventi di manutenzione e riparazione

Nota 5: i tubi guaina sono senza sfiati e aperti

ALLEGATO D - Sovrappassi con reti gas

Prescrizioni da rispettarsi nel caso di sovrappassi con reti gas in BP, MPA e MPB

Servizi	Riferimenti normativi	Distanza delle reti in BP e MPA	Distanza delle reti in MPB	correttivi
Fognatura	DM 24-11-84 art. 3.4.2 Norma UNI 9165:2004 art. 5 Prescriz. Capitolato*	Minima distanza reciproca cm 20*	Minima distanza reciproca cm 50	Posa tubo guaina in PVC in caso di distanza rete MPB inferiore a 50 cm
Reti elettriche e telefoniche in cunicolo	Norme CEI 11-17 punti 4.3.01/02/03 Prescriz. Capitolato*	Minima distanza reciproca cm 20*	Minima distanza reciproca cm 50	Posa tubo guaina in PVC in caso di distanza rete MPB inferiore a 50 cm
Reti elettriche non in cunicolo	Norme CEI 11-17 punti 4.3.01/02/03	Minima distanza reciproca cm 50	Minima distanza reciproca cm 50	Posa tubo guaina in PVC per ridurre la distanza da 50 a 30 cm (minima distanza)
Reti telefoniche non in cunicolo	Norme CEI 11-17 punti 4.3.01/02/03	Minima distanza reciproca cm 30, con cavo telefonico protetto meccanic.	Minima distanza reciproca cm 30, con cavo telefonico protetto meccanic	Se $d < 30$ cm anche il tubo gas deve essere protetto con guaina in PVC
Reti acquedotto ed altre reti gas	Prescriz. Capitolato	Minima distanza reciproca cm 20*	Minima distanza reciproca cm 20*	Se $d < 20$ cm si deve posare tubo guaina in PVC
Linee Ferroviarie Attravers superiore con appoggio su altro manufatto	DM 23-02-71	Nessuna prescrizione	Nessuna prescrizione	Tubo gas contenuto in tubo guaina con sfiati e con rinfilanco in calcestruzzo

Nota 1: nel caso di reti elettriche non in cunicolo la distanza minima tra giunto e condotta gas è di 100 cm

Nota 2: la distanza tra i servizi deve essere tale da permettere eventuali interventi di manutenzione e riparazione

Nota 3: i tubi di protezione devono essere prolungati da una parte e dall'altra dell'incrocio per una lunghezza di cm 100

ALLEGATO E - Sottopassi con reti gas

Prescrizioni da rispettarsi nel caso di sottopassi con reti gas in BP, MPA e MPB

Servizi	Riferimenti normativi	Distanza delle reti in BP e MPA	Distanza delle reti in MPB	correttivi
Fognatura	DM 24-11-84 art. 3.4.2 Norma UNI 9165:2004 art. 5	Minima distanza reciproca cm 30	Minima distanza reciproca cm 30	Posa tubo guaina in PVC in caso di distanza < 30 cm
Reti elettriche e telefoniche in cunicolo	Norme CEI 11-17 punti 4.3.01/02/03	Minima distanza reciproca cm 30	Minima distanza reciproca cm 50	Posa tubo guaina in PVC in caso di distanza rete MPB inferiore a 50 cm
Reti elettriche non in cunicolo	Norme CEI 11-17 punti 4.3.01/02/03	Minima distanza reciproca cm 50	Minima distanza reciproca cm 50	Posa tubo guaina in PVC per ridurre la distanza da 50 a 30 cm (minima distanza)
Reti telefoniche non in cunicolo	Norme CEI 11-17 punti 4.3.01/02/03	Minima distanza reciproca cm 30, con cavo telefonico protetto meccanic.	Minima distanza reciproca cm 30, con cavo telefonico protetto meccanic.	Se d<30 cm anche il tubo gas deve essere protetto con guaina in PVC
Reti acquedotto ed altre reti gas	Prescriz. Capitolato*	Minima distanza reciproca cm 20*	Minima distanza reciproca cm 20*	Se d<20 cm si deve posare tubo guaina in PVC
Corsi d'acqua	Prescrizioni della proprietà Norma UNI 9165:2004 art. 5	Minima distanza dal fondo del corso d'acqua cm 100	Minima distanza dal fondo del corso d'acqua cm 100	Valutazione per eventuali ancoraggi
Linee ferroviarie Condotte gas sotto i ponti, in luci libere dei manufatti	DM 23-02-71	Minima profondità di interrimento m. 0,80 Tubo gas contenuto in guaina con sfiati	Minima profondità di interrimento m. 0,80 Tubo gas contenuto in guaina con sfiati	Distanza minima dalle fondazioni del manufatto m. 0,60
Linee ferroviarie Condotte gas interrate sotto i binari	DM 23-02-71 Norme CEI 11-17	Minima distanza dal piano delle rotaie m.2 (per tubo guaina con sfiato minimo m. 1,2)	Minima distanza dal piano delle rotaie m.2 (per tubo guaina con sfiato minimo m. 1,2)	Tubo guaina fino a 10 m oltre le rotaie.

Nota 1: nel caso di reti elettriche non in cunicolo la distanza minima tra giunto e condotta gas è di 100 cm

Nota 2: la distanza tra i servizi deve essere tale da permettere eventuali interventi di manutenzione e riparazione

Nota 3: i tubi di protezione devono essere prolungati da una parte e dall'altra dell'incrocio per una lunghezza di cm 300

ALLEGATO F - Collaudi di reti ed allacciamenti gas**Prescrizioni da rispettarsi per il collaudo delle reti in BP, in MPA e MPB**

Prove di tenuta effettuate in base al DM 24-11-1984 e alla norma UNI 9165:2004

Classificazione condotte	Dimensioni	Fluido di prova	Pressione di collaudo	Durata della prova
Reti in BP	Prova da effettuarsi per tronchi di lunghezza massima di 2500 metri e prova finale	aria	1 bar	Minimo 24 ore
Reti in MPA	Prova da effettuarsi per tronchi di lunghezza massima di 2500 metri e prova finale	aria	1 bar	Minimo 24 ore
Reti in MPB costruita in polietilene	Prova da effettuarsi per tronchi di lunghezza massima di 2000 metri e prova finale	aria	7,5 bar	Minimo 24 ore
Reti in MPB, in MPA e BP per sottopassi ferroviari	Prova da effettuarsi sul tratto tra le due valvole di intercettazione	acqua	7,5 bar per reti in MPB 5 bar per reti in BP	Minimo 24 ore

Nota 1: nel caso di condotte fuori terra e di breve lunghezza, con relativi impianti ed apparecchiature di intercettazione, la durata minima della prova può ridursi a 4 ore

Nota 2: la condotta deve essere interrata e completa di pezzi speciali, ad eccezione delle reti in acciaio costruite in MPB con diametro superiore al DN 300

Nota 3: le prove di collaudo per tutte le condotte stradali vanno effettuate con l'uso di manometro indicatore e di manografo registratore

Prescrizioni da rispettarsi per il collaudo degli allacciamenti in BP, MPA e MPB

Prove di tenuta da effettuarsi in base alla norma UNI 9860:2006

Classificazione allacciamenti	Condizioni dell'impianto al momento del collaudo	Fluido di prova	Pressione di collaudo	Durata della prova
Allacciamenti e prese in BP	Allacciamento completo di valvola, scoperto, con tappo serrato e foro da eseguire	aria	1 bar	Minimo 30 minuti
Allacciamenti e prese in MPA	Allacciamento completo di valvola, scoperto, con tappo serrato e foro da eseguire	aria	1 bar	Minimo 24 ore *
Allacciamenti e prese in MPB	Allacciamento completo di valvola, scoperto, con tappo serrato e foro da eseguire	aria	7,5 bar	Minimo 24 ore *
Colonne mont e diramazioni aeree in BP	Valvola di intercettazione chiusa, gruppo di misura chiuso e bloccato	aria	0,1 bar	Minimo 30 minuti
Gruppi di misura	Collegato o meno all'impianto interno, verifica da effettuarsi con acqua saponata	metano	Pressione di esercizio	

Nota 4: per ogni prova a pressione deve essere redatto verbale di collaudo

Nota 5: nel caso di nuove reti è possibile collaudare contemporaneamente reti ed allacciamenti interrati previa esecuzione del foro di presa sulla condotta stradale

Nota 6: le prove di collaudo per gli allacciamenti in BP, MPA, MPB devono essere effettuate con l'uso di manografo registratore. Solo per gli allacciamenti in BP la DL potrà espressamente autorizzare, con sua decisione autonoma, l'uso del solo manometro.

Nota 7: * le 24 ore sono riducibili a 4 ore se il volume complessivo di aria è inferiore a 4 mc.